XXII.

TORNATA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Gallotti svolge una interrogazione, firmata anche dai deputati Cagnola e Gorio, sugli abusi che si verificano nel commercio della margarina e degli altri surrogati del burro — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. = Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per proroga al 1° gennaio 1889 delle vendite dei censi e dei canoni spettanti al demanio — Il deputato Boneschi ne chiede l'urgenza, che è concessa dalla Camera. = Il ministro guardasigilli presenta un disegno di legge per proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane. = Il ministro delle finanze propone che sia stabilita la seduta di sabato per la esposizione finanziaria: la Camera approva. = Seguito della discussione sul disegno di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio — Continuando la discussione generale, parlano i deputati Cuccia, Palomba, Cerruti, Fagiuoli, il ministro guardasigilli, i deputati Berio e Villa — Il relatore Indelli ed altri deputati iscritti rinunziano a parlare — Chiusa la discussione generale, si approva l'articolo 1° — Il deputato Panattoni ritira un articolo aggiuntivo da lui presentato — Sull'articolo 2° parlano il relatore Indelli, il guardasigilli ed il deputato Cuccia, che presenta due emendamenti — Si approvano gli articoli dal 2° al 4° — Sull'articolo 5° parlano il deputato Angeloni, il relatore Indelli, il deputato Bonghi, il guardasigilli — Si approva l'articolo 5° — Il deputato Basteris parla intorno ad un suo articolo aggiuntivo, che ritira in seguito a dichiarazioni del guardasigilli — Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge — Dichiarazioni del deputato Brunialti relativa alla sua assenza dall'Aula al momento della votazione. = Si annunzia una interrogazione dei deputati Mel, Bonghi ed altri sul miglioramento della condizione dei segretari comunali — Il presidente del Consiglio si dichiara pronto a rispondere — Il deputato Bonghi la svolge — Risposta del presidente del Consiglio.*

La seduta incomincia alle ore 2,25 pomeridiane.

Adamoli, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Baglioni, di giorni 4. Per ufficio pubblico, gli onorevoli Badini, di giorni 3; Torrigiani, di 5.

(*Sono conceduti*).

Svolgimento di una interrogazione dei deputati Gallotti, Cagnola e Gorio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interrogazione degli onorevoli Gallotti, Cagnola e Gorio.

Ne do lettura:

" I sottoscritti desiderano interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intende regolare il commercio

della margarina, e degli altri surrogati del burro in modo che sieno impediti gli abusi, che oggi si verificano a danno dei produttori del burro naturale ed in frode dei consumatori. „

L'onorevole Gallotti ha facoltà di parlare.

Gallotti. Modesto è l'argomento sul quale mi permetto di chiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio; e brevissimo sarà il mio dire.

Le industrie nel nostro secolo fecero rapidi e maravigliosi progressi, portando immensi benefici alla moderna società; ma, convien confessarlo, non sempre sono state rivolte in bene.

Abbiamo di ciò prova nel fatto, che io sto per accennare e che forma oggetto della mia breve interrogazione.

In questi ultimi anni in Italia e fuori sorsero molte fabbriche di una sostanza alimentare, che i chimici chiamano *margarina*, e che in commercio viene impropriamente detta " burro artificiale. „

È superfluo esporre qui, ed io abuserei della bontà della Camera se dicessi che cosa sia la margarina. Tutti sanno che è una sostanza, che si ottiene dal sevo e dal grasso di bue, con un processo speciale che le dà il colore, il peso specifico, quasi anche il sapore, insomma tutte le apparenze del burro di latte, detto perciò naturale.

Non vengo con ciò a dire che questa sostanza sia nociva alla salute, sebbene moltissimi la ritengano difficilmente digeribile e sebbene possa essere preparata con grasso di animali morti per malattia. Non intendo quindi domandare che ne sia proibita la fabbricazione: ciò che mi preoccupa e che mi ha determinato a parlare intorno a questo argomento è l'abuso, che giornalmente si verifica nel commercio di una tale sostanza alimentaria.

La margarina, come dissi, avendo molta rassomiglianza col burro, viene messa in commercio come burro naturale.

Quale ne sia il danno, che ne hanno i produttori d'Italia e massime quelli della valle del Po, e quanto ne soffrano i consumatori per questo fraudolento commercio non lo dirò io. Già lo affermarono l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, parecchi Comizi agrari e moltissimi che si occupano delle cose agricole. Basti il dire, che, sebbene la margarina costi la metà, pure viene messa in commercio al prezzo stesso del burro.

In molti paesi furono fatte leggi per impedire quest'abuso; cito la Danimarca, la Russia, la Germania e gli Stati Uniti di America.

Ora domando io all'onorevole ministro: intende egli seguirne l'esempio?

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Rispondo alla interrogazione rivoltami dall'onorevole Gallotti e da altri suoi colleghi, permettendomi di leggere poche parole di un discorso da me pronunziato giorni fa al Consiglio di agricoltura, al quale diedi notizia di tuttociò che l'amministrazione dell'agricoltura aveva operato in ogni ramo di servizio. Eccole:

" Ora da ogni parte ci si chiede una legge, che disciplini il commercio del burro danneggiato dalla vendita di quello artificiale. Dovremo anche noi forse seguire la via battuta da altri paesi; però, prima di proporre qualsiasi provvedimento, ho voluto che fosse profondamente esaminato se vi era mezzo facile per l'applicazione della legge. Ora le discussioni fatte nell'ultimo congresso dei direttori delle Stazioni agrarie hanno chiarito che occorrono ancora altri studii per la soluzione del problema; ed io ho invitato quella di Lodi a farsi centro di una serie di ricerche, che speriamo possano presto condurre ad utili risultamenti. „

Mi sono permesso di leggere le parole mie, unicamente per dimostrare all'onorevole Gallotti ed alla Camera com'io aveva ritenuto degno di ogni considerazione l'argomento da lui trattato.

Evidentemente non si può proporre nè adottare una legge su questa materia, se prima non siasi trovato un mezzo facile per scoprire le adulterazioni: altrimenti qualunque legge resterebbe lettera morta. Ora è su questo precisamente che vi sono molti dubbii. Ho assistito io medesimo a taluni esperimenti per scoprire le adulterazioni; ed ho dovuto convincermi che ancora siamo lontani dalla scoperta di un mezzo facile, di pronta attuazione, ed alla portata di tutti.

Ad ogni modo, nuovi studii continuano non solo presso di noi, ma anche in altre nazioni; io mi propongo, quando la questione tecnica sia risoluta, di presentare alla Camera i necessarii provvedimenti. Certo l'onorevole Gallotti converrà con me che, senza tale premessa, le conseguenze sono impossibili.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Gallotti ed altri.

Seguito della discussione sul disegno di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sull'abolizione dei tribunali di commercio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Iscritto per parlare in favore di questo disegno di legge, io non farò una difesa pura e semplice del medesimo; ciò che sarebbe in verità superfluo dopo la relazione del ministro proponente, quella della Commissione e il discorso dell'onorevole Buttini; superfluo altresì perchè questa è una di quelle riforme preparate, direi quasi, da un plebiscito nella pubblica opinione.

Parlerò piuttosto per dire quali gli intendimenti della proposta riforma e per ricercare innanzi a voi, se sia possibile, anzi necessario, alcun ritocco all'attuale disegno di legge per prevenire qualche erronea interpretazione ed evitare qualsiasi offesa a certi principii che debbono restare inconcussi e rispettati, anche quando non se ne debbono trarre delle conseguenze pratiche, utili o dannose, pel momento. Ebbene, o signori, io credo che l'abolizione dei tribunali di commercio, quali sono oggi costituiti, è tale un concetto che deve riscuotere senz'altro il consentimento del legislatore. Credo che a tale proposta si acconceranno, in fine, anche gli onorevoli Randaccio e Massabò che ieri hanno parlato contro, facendo, con miglior ragione, all'inverso di coloro che parlano a favore delle proposte del ministro e poi votano contro nell'urna. E dovrebbe essere così perchè a mio modo d'intendere non è necessario andar ricercando se i tribunali di commercio che attualmente abbiamo, funzionino bene o male, per ammetterne l'abolizione. Nè ciò sembri un paradosso. Io, per esempio, sono convinto che i tribunali di commercio hanno fatto il loro dovere, come i tribunali ordinari.

È vero che dei lamenti si sono sollevati, dei ritardi si sono notati, che altre doglianze di diverso genere si sono sollevate; ma tuttociò non dipende dai tribunali di commercio; dipende dall'abbandono in cui sono stati lasciati, per qualche tempo, e dalla minacciata soppressione da parecchi anni. Io ritengo che, se si mettessero i tribunali ordinari, per alcuni anni, nella stessa condizione in cui si sono lasciati i tribunali di commercio, funzionerebbero ugualmente male. La colpa non è della istituzione, ma bensì delle persone e, qualche volta, delle correnti della pubblica opinione.

I tribunali di commercio hanno una storia gloriosa, e non possono essere soppressi, senza che il legislatore constati che essi hanno veramente prestato preziosi servizi allo svolgimento della giurisprudenza commerciale.

Ma la questione non è questa, egregi colleghi: la questione va posta in altri termini. Oggi, in Italia, la giurisdizione commerciale, che è tanto distinta dalla giurisdizione civile e correzionale, si trova esercitata, in alcuni luoghi, dai tribunali di commercio, in altri, dai tribunali civili.

Questo è il fatto. I tribunali di commercio rispondono al loro scopo, come vi rispondono i tribunali civili. Ora trattasi di vedere se, dovendoci noi avviare per la strada delle graduali riforme dell'ordinamento giudiziario, dobbiamo dare, come norma generale, in tutto il regno, la giurisdizione commerciale, solo in alcune sedi ai tribunali eccezionali e nelle altre sedi ai tribunali ordinari; ovvero per la conformità dell'amministrazione della giustizia accrescere il numero degli attuali tribunali di commercio, o sopprimerli tutti per devolverne la giurisdizione ai tribunali ordinari.

Signori, è bene affermarlo fin d'ora; questo disegno di legge, che presenta il Governo, nel mio modo d'intendere, non ha tanto valore per sè, quanto per quello che promette in seguito. E francamente io non credo che l'onorevole Zanardelli possa trovare, nella pura e semplice approvazione del disegno di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio, quella gloria che a lui spetterà certamente quando avrà recato a termine la riforma degli ordinamenti giudiziari.

Ora l'abolizione dei tribunali di commercio è un primo, e piccolissimo passo nella via delle riforme.

Se si dovesse restar lì, non ci sarebbe in verità da lodarsene molto.

Questo progetto vale più per quello che esso promette in seguito, che per quello che esso contiene.

Io che sono sincero ammiratore del guardasigilli, riserbo ad altro tempo l'inno al riformatore degli ordini giudiziarii in Italia. Lo riserbo al tempo in cui vedrò rialzato di fatto il prestigio della magistratura, più che non si possa oggi con le parole e coi voti; in cui vedrò assicurato in modo serio, assoluto, la indipendenza della magistratura; in cui vedrò compiuto, quel che per ora a me parrebbe un miracolo, rendendo la magistratura la più nobile, la più ambita delle pubbliche funzioni; quella che dovrebbe attrarre i più forti ingegni ed i più preziosi valori.

Egli è vero, o colleghi, che per fortuna, direi

quasi provvidenziale, la magistratura accoglie anche oggi nel suo seno grandi valori; ma tutti hanno sempre sul labbro la parola, quasi direi, del pentimento, di essersi aggiogati a quel ministero.

Voci. È vero!

Cuccia. Dunque io aspetterò le riforme come le aspetta il paese.

Accettiamo pertanto la proposta della abolizione dei tribunali commerciali, non come un fatto isolato, ma come principio di riforma degli ordinamenti giudiziari: imperocchè l'ordinamento giudiziario, non può essere riformato, se non si avvicina sempre più all'ideale della massima uniformità in tutto lo Stato e della massima semplicità. Ora, per rendere uniformi e semplici gli ordini giudiziari, questo primo passo è indispensabile a fare: cioè, abolire la disparità di trattamento, sopprimere, direi, l'anormalità che la giurisdizione commerciale sia affidata soltanto in alcuni luoghi al tribunale eccezionale di commercio, mentre in tutt'altre sedi la stessa giurisdizione si svolge e, certo, con alacrità e rettitudine non minore, dai tribunali ordinari.

Però io accennai in principio di voler dissipare un equivoco. L'equivoco è questo. L'abolizione dei tribunali di commercio non importa innovamento di sorta dei principii relativi alle giurisdizioni; la giurisdizione commerciale rimane sempre distinta dalla civile e dalla correzionale, quantunque tutte e tre coteste giurisdizioni sieno devolute allo stesso tribunale.

Ma, soppressi i tribunali di commercio non dovrà perdersi di vista, da chi sta a reggere l'amministrazione della giustizia, la necessità di conservare, ciò che dicesi divisione o specializzazione del lavoro.

I tribunali sono oggi nelle più importanti sedi divisi in sezioni civili e correzionali o promiscue.

Ora aggiunta, di regola, la materia commerciale ai tribunali ordinari, bisogna che nelle sedi di maggior lavoro per la giustizia si instituiscano le sezioni commerciali. Se così non si facesse, verrebbe in pratica a rinnegarsi il principio che la materia commerciale è distinta dalla civile come ne sono distinti i Codici e distinta la giurisdizione.

Or bene, onorevole guardasigilli, a Lei, che ha avuto l'onore di apporre la firma al nuovo Codice di commercio, io rivolgo questa domanda: Crede Ella che l'amministrazione della giustizia nella materia commerciale non debba essere garentita dal criterio della speciale attitudine, come lo è nella materia correzionale? Non crede Ella che in seguito all'abolizione dei tribunali commerciali, i tribunali di prima istanza abbiano ad assumere un titolo diverso da quello che hanno ora? Oggi li chiamiamo *tribunali civili e correzionali*, perchè esistono i tribunali di commercio; ma dal momento in cui la giurisdizione commerciale è devoluta ai tribunali civili, non crede Ella che sia necessario di mutare anche la denominazione, e che siano detti *tribunali civili, commerciali e correzionali?* Che se ad alcuno parrà troppo lungo il titolo, non crede l'onorevole ministro che debbasi sopprimere nell'intitolazione il *civile* ed il *correzionale*, per denominare questo magistrato *tribunale di prima istanza* senz'altro?

Non credo sia questa una vana questione di nome, ma il risultamento logico di un coordinamento, e l'affermazione utile della regola generale che la materia commerciale non è compresa nel Codice civile.

Nessuno crederà mai che si trovino dappertutto magistrati ugualmente dotti nelle materie civili e nelle commerciali, come non è abbondante il numero dei giudici e consiglieri valenti nello stesso grado e contemporaneamente, per il civile e per il penale.

La regola è che nella giurisprudenza, come nelle altre professioni, le attitudini si specializzano, e gli studi fatti richiamano a questo piuttosto che a quell'altro ramo.

Quando voi dunque avrete dato ai tribunali il nome di *tribunali di prima istanza* senza far distinzione e senza dar l'ostracismo al titolo di *tribunali commerciali* (ostracismo che non può darsi a questo titolo fino a quando non fonderete il Codice di commercio col Codice civile, e fino a quando non avrete cancellato qualche titolo dal Codice di procedura civile, come quello del *procedimento avanti i tribunali di commercio*) allora è necessario che si venga a questa conseguenza, onorevole guardasigilli: che nei grandi centri, dove sovrabbondano gli affari giudiziali, si dovranno istituire sezioni di tribunali e di Corti di appello, per occuparsi esclusivamente della materia commerciale; come noi abbiamo delle sezioni che si occupano esclusivamente della materia correzionale.

Nei piccoli centri, dove mancano gli affari, confondete pure, per necessità di servizio, il penale col civile, il commerciale col correzionale; io non vi avrò nulla a ridire. Ed a questo proposito io credo che il guardasigilli e la Camera non dovrebbero restare insensibili ai reclami che ci vengono da alcune parti del regno.

Fortunatamente, onorevole guardasigilli, quei

paesi non fanno parte del Collegio che io rappresento; io mi ricordo soltanto di essere rappresentante della nazione; e vorrei che entrasse nelle abitudini del nostro Parlamento, che i deputati, anzichè occuparsi dell'interesse del loro collegio, si occupassero sempre degl'interessi della nazione. Ebbene, onorevole guardasigilli, dall'estrema Italia, dalla provincia di Foggia e da Porto Maurizio, io sento formulare questa domanda: voi riformate gli ordini giudiziari, e sta bene; i tribunali civili dovranno esercitare anche la giurisdizione commerciale; ma che ragione c'è che certi centri, che certi empori d'affari commerciali, come Foggia per esempio, i quali hanno avuto finora un tribunale commerciale, non abbiano ad avere una sezione del tribunale civile che sia esclusivamente commerciale? In che andremmo contro i principii della legge che il Governo propone? La giurisdizione sia affidata in ogni parte del regno ai magistrati ordinari, ma perchè spostare interessi così gravi come quelli di Foggia, di Porto Maurizio, e di altri centri commerciali? Il tribunale rimane, ma rimane riformato; composto cioè di magistrati togati, e non già soppresso, rendendo agli interessati meno accessibile la giustizia.

Si dirà: ma la spesa? Si dirà ancora: ma noi andiamo incontro (e l'ho premesso anch'io) alla grande riforma; e nella grande riforma i tribunali si dovranno ridurre. Comincio da quest'ultima obiezione.

Confidiamo che il giorno della riduzione dei tribunali e delle preture arrivi al più presto possibile; quel giorno in cui ci scorderemo degli interessi locali per non avere presenti che quelli della nazione. Ma fino a quel giorno io credo che si possano mantenere *provvisoriamente* a Foggia ed a Porto Maurizio i tribunali di commercio riformati secondo la legge. Nessun impedimento, nessun ostacolo alla ventura riforma credo possa venire dalla conservazione provvisoria di queste sezioni esclusivamente commerciali nelle attuali sedi di tribunali di commercio, dove manca un tribunale di prima istanza.

Si parla della spesa. Si, lo so; questa è una obiezione che tante volte è venuta fuori. Certamente se si trattasse di spendere diecine di milioni, io, fintantochè il danaro pubblico deve essere conservato alla difesa dello Stato, agli armamenti, per dir meglio, io certamente non verrei a domandare delle maggiori spese per l'amministrazione della giustizia.

Ma, onorevole guardasigilli, è poi vero che si potrà arrivare alla grande, alla completa riforma dell'ordinamento giudiziario in Italia, senza chiedere un qualche sacrifizio al bilancio dello Stato; sacrifizio che sarà infinitamente minore di quello che si è domandato a vantaggio della pubblica istruzione, di quelli che facciamo a vantaggio della guerra, della marina e dei lavori pubblici? Eppure non credo che passi la stessa distanza tra l'importanza dell'amministrazione della giustizia e l'importanza degli altri dicasteri.

Ed ora, onorevoli colleghi, vengo ad un ultimo punto, forse al più delicato della questione. Intendo parlare del ritocco che io dicevo necessario nella legge; questione questa in cui fortunatamente mi trovo all'unisono con parecchi altri colleghi, e specialmente con l'amico, onorevole Giordano, che mi siede a fianco. La riforma giudiziaria porta seco necessariamente qua la soppressione di un collegio, là la istituzione di un collegio nuovo.

Ora si domanda: in questa materia deve seguirsi veramente il principio, che si debba venire all'abolizione voluta con lo strumento pur troppo doloroso della *disponibilità*? Ecco la questione che io propongo alla Camera. E che cosa è la legge della disponibilità? Lo sapete tutti; ma soffrite che ve lo ricordi. Questa legge è stata una legge dura, ha fatto versare molte lacrime; ma io la voterei un'altra volta, se non fosse votata ancora, per le supreme necessità dello Stato. Bisogna però sapere quali siano le conseguenze della legge.

La legge, o signori, venne approvata nel 1863 ed in essa fu stabilito che, ogniqualvolta si sopprime un ufficio per migliorare l'amministrazione pubblica, l'impiegato che si trova addetto a quell'ufficio, fosse anche il più egregio, il più distinto e laborioso, immediatamente, con la legge di soppressione, viene, per disposizione del Governo, messo in disponibilità. E la disponibilità arreca queste conseguenze: secondo l'articolo 6 della legge: " Gli impiegati collocati in disponibilità avranno un assegno non maggiore della metà dello stipendio, nè minore del terzo, se conteranno dieci o più anni di servizio; e non maggiore di un terzo nè minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni. "

Se dopo un biennio non sono ricollocati, vengono messi a riposo d'ufficio. Ecco la legge della disponibilità; per la quale avviene che qualunque riforma, qualunque semplificazione negli ordini amministrativi, porta con sè queste conseguenze: ci sono dei sagrificati; e vi sono dei poveri diavoli, che hanno servito con diligenza, con amore, con zelo per anni ed anni i quali, vengono messi sul lastrico con metà o con un terzo o con un quarto

dello stipendio ed esposti poi ad esser mandati a casa, perchè non c'è più posto per loro. Dura legge, ma necessaria!

Però, distinguiamo, onorevoli colleghi, fra impiegati e magistrati. Questa legge non fu scritta per i magistrati, per l'ordine giudiziario; questa legge fu scritta per gli *impiegati civili;* questo è il testo della legge. I funzionari dell'ordine giudiziario non sono impiegati civili, signori; non ho bisogno di commentarvi questa proposizione, perchè la Camera l'ha dichiarata sull'iniziativa del ministro delle finanze. Ricorderà la Camera quante volte qui si è fatta la questione se dovessero i magistrati giudiziari godere dell'aumento sessennale stabilito per tutti gli *impiegati civili*, e si domandava che si estendesse le legge ai magistrati; ed il ministro rispondeva che ci vuole un altro voto del Parlamento, ed un'altra legge; perchè i magistrati, i funzionari dell'ordine giudiziario non sono impiegati civili. Ed avea ragione, perchè, o signori, questi funzionari rappresentano un potere dello Stato; questi funzionari sono circondati da una grande garanzia statutaria, la inamovibilità.

Ecco perchè la disponibilità è una parola barbara applicata all'ordine giudiziario, ai magistrati; mentre è una parola perfettamente legale e propria, applicata ad altre classi di impiegati; e ciò è stato riconosciuto in una legge fondamentale, la legge sull'ordinamento giudiziario, la quale all'articolo 199 dice:

" I funzionari dell'ordine giudiziario che hanno a termini dell'articolo 69 dello Statuto acquistato la inamovibilità non posono essere privati del loro grado, nè sospesi nè posti, senza loro consenso in disponibilità, nè in aspettativa, o riposo anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge e secondo le forme in essa prescritte. "

Onorevole guardasigilli, questa è legge dello Stato; questa è legge fondamentale dell'ordine giudiziario di cui voi siete così strenuo difensore e ministro. Vogliamo cambiarla questa legge?

Non c'è all'ordine del giorno una riforma della materia, c'è semplicemente la soppressione dei tribunali di commercio e la devoluzione delle loro funzioni ai tribunali ordinari. Vogliamo, egregio guardasigilli, solo perchè c'è in discussione una legge speciale, fare delle deviazioni dai principii regolatori della materia? Perchè lo vorremmo fare?

L'ordine giudiziario le cui prerogative ogni giorno noi decantiamo, certamente verrebbe a soffrire da una simile deviazione. C'è poi da prevenire un'altra dolorosa conseguenza del sistema che or si vorrebbe applicare ai funzionari giudiziari ed è la seguente. Mentre la magistratura aspetta con ansia la riforma che voi avete promessa, se voi incominciate in questa piccola questione dei tribunali di commercio ad invocare il principio della disponibilità, sapete quale ne sarà l'effetto?

La riforma che avete promessa diventerà per i magistrati una minaccia terribile; ed ognuno di essi farà voti perchè il cielo la disperda, o la ritardi; per non essere colpito da questo ben di Dio che è la disponibilità.

Sento rispondermi: Si è fatto così un'altra volta; quando vennero riformati gli ordini giudiziari nel Veneto e nel Mantovano, e forse anche nelle provincie romane. Allora fu legge un articolo il quale diceva così:

" I funzionari dei quali sono soppressi i posti e gli uffizi, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato, rimarranno, senz'uopo d'altro decreto, collocati in disponibilità dal giorno in cui entrerà in vigore la citata legge sull'ordinamento giudiziario. "

Ma, egregio guardasigilli, questa legge che non porta la vostra firma, che ha la data del 1871, questa legge potrebbe avere la sua spiegazione. Si trattava di introdurre ordini nuovi sopra sistemi vecchi; si trattava forse di epurare un personale vecchio.

Ed allora comprendesi come in quella occasione siasi potuto deviare dal principio scritto nella legge sull'ordinamento giudiziario, che esclude la disponibilità per i magistrati inamovibili. Ma i tribunali di commercio che oggi vogliamo sopprimere, hanno dei funzionari, i quali vi si trovano destinati dal Governo italiano a titolo di distinzione e per dimostrata capacità speciale. A titolo di merito si è andati presidenti di collegio, non a titolo di demerito; dunque trattandosi di fare una legge, la quale andrebbe a colpire magistrati meritevolissimi, non parmi sia il caso di turbarli neppure coll'anormale minaccia della disponibilità, quando anche non dovesse essere seguita da effetti dannosi. Sento dirmi, infatti, da qualcuno, che il ministro si affretterà a collocare tutti; che anzi avrà bisogno di farlo per gli aumenti di pianta in alcune sedi.

Io non dubito della buona volontà del ministro; ma qui non è questione di fiducia personale; qui discutiamo di una legge, ed io credo che quando si deve approvare una legge, bisogna occuparsi della rettitudine del sistema. Le conseguenze saranno quelle che debbono essere.

Del resto io non comprendo perchè, avendo la ferma volontà di non danneggiare negli averi e nella posizione i funzionari addetti ai tribunali di commercio, si debba persistere nell'impegno di comprendere nella legge attuale la minaccia della disponibilità con tutte le sue tristi conseguenze.

Se l'intenzione è di lasciar loro lo stipendio che hanno, salvo a collocarli in quei tribunali, dove ce ne sarà bisogno, allora io dico: dovrebbero per lo meno, ministro e Commissione, consentirmi, se non accetteranno gli emendamenti da me proposti all'articolo 3, di sopprimere nello stesso una clausola, che, come qualcuno dice, rimarrà oziosa e priva di effetto; cioè la minaccia della disponibilità e della conseguente privazione dello stipendio. In tal modo solo avremo rassicurato gli animi, anche sulle riforme avvenire ed avremo conservato nel dovuto rispetto un grande principio.

Io troverei la difficoltà in un punto solo. La legge chiama funzionari dell'ordine giudiziario, tanto i magistrati, quanto i cancellieri, ma se i primi sono inamovibili, non lo sono i secondi.

Ciò è verissimo; ma le mie proposte non violano, anzi raffermano questo principio; sennonchè non trovo ragione alcuna perchè i cancellieri abbiano a perdere metà dello stipendio l'indomani della pubblicazione di questa legge, che certo non è fatta allo scopo di epurare le cancellerie; come d'altra parte sarebbe assolutamente illegittimo che i magistrati inamovibili fossero trattati alla stessa stregua degli altri impiegati civili, cioè con la riduzione dello stipendio e con la minaccia di essere messi a riposo.

A me piace di protestare altamente, che io non conosco nè di persona, nè di nome, neppure uno dei magistrati che si trovano ora addetti ai tribunali di commercio; e che faccio la questione, e mi ci sono appassionato, solo per l'onor del principio.

Io non ho altro a dire alla Camera, anzi chiedo scusa di averla troppo a lungo intrattenuta. E conchiudo. Sono favorevole alla legge. Essa è per me, non solo legge di abolizione, ma legge di riforma; primo passo ad altre e più importanti riforme.

Se ho domandato qualche ritocco ciò è, come ha visto la Camera, nell'intendimento che la legge apporti il pubblico vantaggio senza il danno privato; e che essa non contenga neppur l'ombra della minaccia per funzionari benemeriti.

Dopo tali considerazioni, io confido che dal ministro, dalla Commissione e dalla Camera mi verrà qualche parola che mi dica che non ho avuto interamente torto ad intrattenerli, siccome ho fatto. E non ho altro ad aggiungere, per ora.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, *ministro delle finanze.* Di concerto col ministro guardasigilli mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga al 1° gennaio 1889 della vendita dei canoni e censi spettanti al Demanio, al Fondo per il culto ed alla speciale azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole Boneschi ha facoltà di parlare.

Boneschi. Domando che questo disegno di legge, necessarissimo per ragioni speciali, sia dichiarato d'urgenza.

Presidente. L'onorevole Boneschi chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intenderà ammessa.

(*È ammessa*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane. Presentandolo, chiedo che ne sia ammessa l'urgenza; la quale si trova *in re ipsa,* perchè il termine scade fra breve.

Presidente. Do atto all'onorevole guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza.

(*È dichiarato d'urgenza*).

Deliberazione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, *ministro delle finanze.* Desidero chiedere alla Camera di volere stabilire il giorno di sabato prossimo, per l'esposizione finanziaria.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze propone alla Camera che si stabilisca la seduta di sabato prossimo, per l'esposizione finanziaria.

Non essendovi obiezioni, s'intenderà approvata questa proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

(*È approvata*).

Seguito della discussione sul disegno di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio.

Presidente. Si riprende la discussione.

Spetta di parlare all'onorevole Palomba, inscritto a parlar contro.

Palomba. Non farò un lungo discorso. Ho chiesto di parlare solamente per dichiarare che darò il voto contrario a questa legge e per dirne succintamente i motivi. E quanti avrei meco consenzienti se, oltre la profonda convinzione che io ho di fare un atto giusto col manifestarmi contrario a questa legge, avessi altresì l'autorità, la influenza, la facile, dotta ed eloquente parola da contrapporre all'esimio giureconsulto, onore del nostro paese, onorevole ministro guardasigilli, che propone l'abolizione dei tribunali di commercio!

Si è detto molto bene, o signori, che questa volta i tribunali di commercio finiranno, perchè è troppo potente il colpo di colui che lo vibra. E forse senza la potenza dell'onorevole ministro guardasigilli anche il plebiscito invocato testè dall'onorevole Cuccia sarebbe rimasto inefficace. Ma, ripeto, è troppa la potenza dell'onorevole guardasigilli, perchè io possa sperare che la mia modesta parola, la parola dell'ultimo della Camera, possa influire a trarre altri nel mio convincimento.

Quindi, o signori, a me non resterà altro se non di associarmi al collega Massabò, facendo voti che i tribunali di commercio, qualche tempo dopo la loro abolizione, possano rivivere. Io nutro questa speranza, insieme all'onorevole Massabò; perchè non si può uccidere il diritto commerciale, perchè non si possono uccidere gli usi e i costumi dei mari, usi e costumi che si tradussero in giurisprudenza da uomini che vissero in quell'ambiente.

E se, o signori, a me fosse lecito di fare una minuta analisi delle fonti del diritto commerciale, rimontando anche ai frammenti del corpo del diritto giustinianeo, troverei che queste sorgenti del diritto che si trovano nel titolo: *De nautico foenore* nella legge *Rodia de jactu, de Argentariis*, ecc., troverei che queste disposizioni del Gius romano venivano dall'applicazione degli usi e dei costumi commerciali del popolo di Roma di quei tempi. E così di mano in mano verrei anche al consolato dei mari, i di cui 44 primi capitoli concernono la speciale competenza degli uomini pratici che dovevano dirimere le controversie relative o derivanti dagli usi e costumi di mare, per i quali il Pardessù consacra due intieri volumi.

Io mi dilungherei troppo, se volessi ancora ragionare sopra le sorgenti del diritto commerciale, e sulla filosofia o sulla storia del diritto medesimo; ma mi preme di non mancare di parola ed esser breve, per venire semplicemente alla motivazione del mio voto.

Le ragioni principali, sopra le quali si fondano i sostenitori dell'abolizione dei tribunali di commercio sono, presso a poco, le seguenti: stato presente dell'ordinamento giudiziario; ritardo nella pubblicazione delle sentenze; frequenti rinuncie al gratuito ufficio; influenza dei giudici commerciali, sostituita da quella di un aggiunto giudiziario o di un cancelliere. I tribunali di commercio, finalmente si dice, non hanno più ragione di essere: perchè non devono più sussistere giurisdizioni privilegiate, vigenti in mezzo a violenti arbitrari giudizi feudali, che assicurano ai commercianti un giudizio pronunziato dai loro pari.

Veniamo prima di tutto allo stato presente dell'ordinamento giudiziario. Si legge nella relazione: " La sola esposizione dello stato presente del nostro ordinamento giudiziario, per quanto si riferisce alle cause commerciali, equivale ad una evidente dimostrazione della urgenza di questa riforma; e pare giustifichi la affermazione che, oramai, la abolizione dei tribunali di commercio si impone non più come una questione, ma come una necessità. " Però, io dico, se questo ordinamento ha difetti, perchè non istudiate i mezzi per migliorarlo? O che forse questo ordinamento non è fattura dei tempi moderni? Studiate una riforma di questo ordinamento! Nè vale il dire che si riordinerà tutto. Nel momento intanto si scompone quel che già esiste, mentre si spera nell'avvenire, in un totale riordinamento. Ma, io dico, riordinate, cercate di migliorare l'istituto attuale, non distruggetelo.

Si dice che vi è ritardo nella pubblicazione delle sentenze; che vi son frequenti rinuncie al gratuito ufficio. Ma per dimostrare, o signori, che questo ritardo non è, poi, cosa da deplorare, non faccio altro che servirmi delle stesse pubblicazioni statistiche che fa, con molto zelo, con molta accuratezza, il dicastero a cui presiede l'onorevole guardasigilli. Ora, ecco i dati statistici che comprovano all'evidenza, che mettono in luce meridiana, come questi ritardi non siano di molta importanza.

Le cause civili, in tutti i tribunali del regno, erano al 31 dicembre 1882, e sopravvenute nel 1883, 76,388; pendenti al 31 dicembre 1883, 13,961: si sbrigarono adunque 76,378 cause. Cause commerciali in corso nei soli 23 tribunali

del regno al 31 dicembre 1882, e sopravvenute nel 1883, erano 16,509; pendenti al 31 dicembre, 2,849; si sbrigarono quindi 13,660 cause. E questo non è poco.

Fate la proporzione fra tutti i tribunali civili del regno, od i soli 23 tribunali di commercio che funzionano in Italia, e voi vedrete che non è tanto da lamentare codesto ritardo.

Si è parlato poi dell'influenza dei giudici commerciali subordinata ad un aggiunto giudiziario oppure ad un cancelliere. Ma senza voler ricordare dei nomi, io credo di poter asserire che nei tribunali commerciali di Genova e di Napoli e d'altre cospicue città marittime si trovano persone le quali dimostrarono come la loro coltura giuridica sia molto estesa, e come esse abbiano reso degli importanti servizi; che seppure qualche volta consultarono uomini di legge, però non diventarono schiave del loro parere nè ricorrevano certamente al cancelliere per la redazione delle sentenze.

Si dice infine che i tribunali di commercio non hanno ragion d'essere, poichè non devono esistere giurisdizioni privilegiate.

Ma sono queste, o signori, istituzioni privilegiate? Si possono chiamare così quelle che vigevano nei tempi feudali? ed allora i giudici di fatto, che dovevano dirimere le controversie commerciali, si chiamavano conservatori privilegiati. Ma, con le leggi marittime e con le leggi commerciali, questi cambiarono nel 1500 il nome, e diventarono consoli dei commercianti e finalmente nel secolo scorso si diede a questi giudici di fatto il nome di giudici del tribunale di commercio. Non erano privilegi che si creavano, erano fôri speciali che si istituivano per ragioni specialmente di competenza obiettiva.

Erano esplicazioni delle sorgenti del diritto che man mano si verificavano: allora furono chiamati privilegi, ed ora invece noi riteniamo che furono gli usi di piazza di cui tenni parola prima, le consuetudini del mare e le consuetudini commerciali che presero veramente carattere giuridico.

O signori, si invocano le anomalie cui dà luogo nel sistema generale dell'ordinamento giudiziario l'istituzione dei tribunali di commercio: ed è forse questo l'Achille degli argomenti avversari.

Si dice: guardate quante anomalie! Per le cause commerciali di minor conto giudica in prima istanza il giudice togato, in seconda istanza il tribunale di commercio: per le cause di maggior importanza invece, dove sono in giuoco interessi gravissimi, si pronuncia in prima istanza dal giudice commerciale, e giudice di appello è il magistrato togato.

Ma queste anomalie, io ripeto, correggetele: studiate il modo di riordinare quest'istituto.

Dappoichè, o signori, alla stregua di questa argomentazione, io potrei trovare altre anomalie in altri istituti giuridici e specialmente nella procedura penale.

Non abbiamo forse nella procedura penale che i piccoli reati, le lievi contravvenzioni alla legge sono giudicate dai pretori, e poi in grado di appello dai tribunali correzionali, ed hanno quindi due gradi di giurisdizione; mentre invece per le grandi infrazioni della legge penale, pei grandi crimini giudica il giudice di fatto, giudica il giurato senza appello?

Ma non potrebbe chiamarsi anche una anomalia, o signori, che al giurato si presentino ardue questioni le quali richiedono non solamente una grande cultura, ma una profonda sapienza giuridica e filosofica?

Innanzi alle Corti d'assisi ricorre spesso, o signori, la questione del tentativo e i giurati devono vedere e decidere se l'azione del delinquente sia ancora dentro i confini degli atti preparatori non punibili, oppure li abbia varcati con un principio d'esecuzione soggetto a pena; devono distinguere il così detto tentativo remoto, scevro di penale rimprovero, dal prossimo soggetto a pena, spesso distinguere il reato soggettivamente consumato ed obiettivamente mancato; spesso i giurati devono proferire giudizio nella difficile e complicata materia della complicità, stabilire se si tratti di complicità morale o materiale, se sia di primo o di secondo grado, se sia indispensabile per l'esecuzione del reato.

Finalmente non v'è causa di reato di sangue, specialmente le più gravi, dove l'intelligenza, l'attività, l'ingegno della difesa non metta avanti la questione psichica, non metta avanti questioni per cui il giurato è obbligato anche a scendere nelle latebre del cuore umano, per vedere se ci sia o no la forza irresistibile.

La teoria derivante dalle statistiche antropometriche, quella delle rivulsioni atavistiche che possono rendere l'individuo giudicabile irresponsabile, bene spesso si sottomette al giudizio del giurato.

Per tutto ciò, o signori, ci vuole un'intelligenza, una coltura non indifferente che difficilmente si trova nei dodici cittadini che devono proferire il verdetto, eppure non v'è alcuno oggi che parli d'attentare a quest'istituto dei giurati,

che è un risultato, una conquista del diritto popolare.

Io pongo termine al mio breve discorso e mi consentirete soltanto, o signori, un ricordo storico. Gli antichi romani vinsero con Romolo colla forza materiale; Numa Pompilio fu il primo che rese universale il culto alla Dea Roma; ne formò una Dea, ma perchè? perchè da Roma, da Numa Pompilio partirono le prime rivelazioni del diritto che illuminarono i popoli conquistati, perchè seppe creare un popolo in Roma eminentemente giuridico che impose dappertutto la conservazione dei nuovi istituti, quindi, tutte le forme delle leggi, sebbene antiche, forse anche con qualche difetto.

Ora, o signori, rispettiamo anche noi i nostri istituti che sono una gloria d'Italia, cioè il diritto commerciale, il diritto marittimo, il consolato di mare, e che, come sardo posso dirlo, con l'Azzurri, sono anche una gloria della Sardegna. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Cerruti ha facoltà di parlare.

Cerruti. Onorevoli colleghi, io non intendo ripetere le ragioni che in sostegno del disegno di legge furono così elegantemente esposte nella relazione dell'onorevole Zanardelli. Ma mi sembra che non sia inutile dare qualche risposta a quelle osservazioni, che ieri ed oggi furono abilmente, con parola così convinta e viva, messe innanzi dagli onorevoli Randaccio, Massabò e Palomba.

Gli onorevoli Randaccio e Massabò hanno essi stessi dichiarato che i tribunali di commercio, quali sono ora, non possono durare: ond'è chiaro che rese un servigio al paese l'onorevole Zanardelli, allorquando imprese ad esaminare la questione e a proporne uno scioglimento. Se non che a costoro sembra che la risoluzione non debba essere quella che col disegno di legge è proposta. Imperocchè a loro avviso i tribunali di commercio dovrebbero essere non soppressi, ma modificati. E vengono in tale conclusione per questa considerazione, che se oggi i tribunali di commercio non rendono tutti quei servizi che hanno reso in passato, e che se ne potrebbero attendere, la ragione si debba ricercare nella procedura troppo farraginosa e complicata che si segue innanzi ad essi per la trattazione delle cause; nell'avversione dei cittadini ad esercitare ufficii gratuiti; ed anche nell'esserne snaturata la composizione, con l'avere eletto a presiederli un magistrato dell'ordine giudiziario.

Veramente sembra che essi abbiano dato importanza a questi argomenti, per rispetto alle tradizioni di quei paesi nei quali sono cresciuti, e dove i tribunali commerciali da gran tempo esistono; o per omaggio ai servigi che in passato i tribunali di commercio hanno reso grandissimi alla scienza e al paese.

Imperocchè la procedura che si segue innanzi ai tribunali di commercio per la trattazione delle cause è la più breve e la più spedita che si trovi nel nostro Codice di procedura civile. Nessuno, che io sappia, è sorto mai a chiedere che questo sistema di procedura venga semplificato. Sono bensì state proposte parecchie modificazioni al Codice di procedura; ma queste proposte tendevano a modificare quella forma di procedimento che prende il nome di formale, dando invece maggiore occasione di applicazione al procedimento sommario, a quel procedimento, cioè, che si segue appunto innanzi ai tribunali di commercio. Oltrechè un argomento il quale perentoriamente dimostri, che questa procedura non è complicata, nè farraginosa, si trae da ciò: che lo stesso procedimento si segue allorquando si discutono cause commerciali dinanzi a tribunali civili investiti delle funzioni dei tribunali di commercio. Eppure questo procedimento è così spedito che permette a questi tribunali civili, sopra cento cause discusse innanzi ad essi, di risolverne settantadue nello spazio di tre mesi, mentre nei tribunali di commercio troviamo che su cento cause, nello stesso spazio di tre mesi, non se ne sono risolute che cinquantotto. La qual cosa dimostra che la ragione di questa giustizia meno pronta non dipende già dal sistema di procedura che si segue, ma da altre cause che sono appunto quelle indicate nella relazione dell'onorevole guardasigilli che lo hanno determinato a proporre il disegno di legge di cui si discorre.

Si è soggiunto che uno degli argomenti per i quali i tribunali di commercio oggi non possono più funzionare come in passato è la gratuità dell'ufficio dei commercianti che vi seggono come giudici.

Innanzitutto io non so se sarebbe conforme all'indole delle nostre istituzioni, per le quali sono gratuiti quasi tutti gli uffici che non sono obbligatori, il dare un assegno a questi giudici dei tribunali di commercio. Ma voglio addurre un argomento più preciso per dimostrare che questa non è un'obiezione, la quale abbia saldezza di fondamento. Ieri il mio amico Massabò ha parlato con grande onore dei tribunali di commercio che esistono in Francia e delle decisioni che essi pronunziano; eppure quei giudici non sono pagati; sono commercianti che prestano l'opera loro gratuitamente come l'hanno sempre prestata da noi. E però neanche questo può essere uno degli argomenti per i quali si debba la istituzione dei tribunali di commercio conservare.

Finalmente si è detto: venne snaturata la natura di questa istituzione dal giorno che a presiederla si sono posti i magistrati.

Veramente nella legge dell'ordinamento giudiziario non è imposto questo dovere, di guisa che la istituzione potrebbe sussistere senza questo magistrato.

Se tuttavia è sembrato conveniente ai ministri guardasigilli che si sono succeduti di porre magistrati a capo di alcuni tribunali o di mantenerveli, mi sembra che questo consenso di tutti i guardasigilli valga a dimostrare che la necessità vi era. E realmente v'era, e la cosa si spiega senza far torto a quei giudici, i quali erano commercianti.

Perchè quando il diritto di certi istituti commerciali non era così preciso e certo, nè era stato ancora codificato in tutta la sua esplicazione, era utile e conveniente che a giudicarne sedessero commercianti, i quali aveano maggiore cognizione delle consuetudini, e degli usi secondo i quali risolvere le controversie, ma allorquando i rapporti tra commercianti o per causa commerciale furono codificati e crebbe il numero di quegli atti per i quali si adisce la giurisdizione commerciale, e tutti gli istituti che si sono venuti esplicando ebbero dalla codificazione norme certe e determinate, venne a scemare il bisogno di giudici speciali i quali risolvano le controversie; perchè prende prevalenza l'applicazione di quelle norme di diritto, le quali sono diventate certe, ed agli studiosi note come le norme di diritto civile. Cosicchè in questi ultimi anni, i tribunali di commercio presieduti da magistrati la cui capacità poteva venire integrata, se occorreva, dalla cooperazione di commercianti, giovarono più di quanto sarebbe altrimenti avvenuto. Ma per qual ragione, si è detto ieri, in passato i tribunali di commercio resero grandi servigi? E come si spiega che in certi paesi i tribunali stessi ancora si conservano, e non se ne vuole l'abolizione? La ragione vi è; perchè non vi sono istituzioni le quali siano sorte senza che se ne sentisse il bisogno, ed abbiano senza necessità lungamente durato.

Allorquando i rapporti commerciali cominciavano appena ad iniziarsi e a dar luogo a contese, attesa la gravezza dei dubbi, la risoluzione se ne affidava dalle parti spontaneamente, non ai tribunali di commercio, ma ad arbitri. E poi, per il rinnovarsi delle questioni, questi arbitri, invece di essere volontariamente eletti dalle parti, diventavano quasi arbitri in permanenza, per consenso stesso delle parti, e senza legge che ne sanzionasse la esistenza, e fungevano da giudici commerciali. Quando poi le leggi vennero a dare assetto ed ordinamento a tutto questo stato di cose che il commercio ha creato, allora soltanto sorsero come istituzione riconosciuta e duratura i giudici di commercio.

Quando però la ricchezza mobiliare cresce, e prende importanza maggiore della ricchezza immobiliare; quando i rapporti commerciali diventano rapporti comuni fra ogni classe di persone; quando quelle istituzioni che il commercio ha creato, e giovarono, un tempo, soltanto ai commercianti, per la comodità e per la speditezza loro, vengono usufruite da ogni classe di persone; allora cessa la necessità di questi tribunali di commercio.

Quando infatti il Codice di commercio si è impadronito di tutte quelle regole che si sono andate svolgendo, e le ha precisate e sanzionate, non vi è più necessità di tribunali speciali, giacchè, dovendosi giudicare di ciò che succede tutti i giorni, e tra ogni sorta di persone, essi non hanno più ragione d'essere.

Aprite il Codice di commercio, e all'articolo 3 troverete indicata una serie di atti che si reputano atti di commercio. Leggete poi l'articolo 869 e vi troverete dichiarato che appartengono alla giurisdizione commerciale tutti gli atti reputati di commercio tra qualunque sorta di persone sieno intervenuti: fate ora qualche applicazione pratica, e vedrete che non è possibile dedurne la necessità della esistenza di tribunali di commercio.

Facciamo un esempio semplicissimo.

Tizio si obbliga verso Caio, e scrive nella sua obbligazione queste parole: " per questo vaglia cambiario mi obbligo di pagare, ecc. „ Tizio non è commerciante, Caio neppure. Ma per l'uso delle parole *vaglia cambiario* l'obbligazione si reputa atto di commercio.

Chi vorrà assennatamente dire che a risolvere le questioni che possano insorgere fra Tizio e Caio in conseguenza di quel vaglia cambiario debbano di necessità chiamarsi giudici i quali siano commercianti? Perchè, giova avvertire che, se da quel vaglia si toglie la parola: *cambiario* allora è ammesso da tutti che competenti a giudicare sieno i giudici civili.

Ora, comprenderete facilmente che l'innovazione proposta da questo disegno di legge trova la sua giustificazione e la ragione della sua origine nel Codice di commercio, col quale appunto si è data natura e reputazione di atti di commercio ad una quantità di atti compiuti da persone che non sono commercianti.

L'onorevole Randaccio ha fatto però ieri un'osservazione, la quale specialmente ha destata l'attenzione di taluno dei nostri colleghi.

Egli ha detto: ammessa la competenza dei giudici civili a giudicare per tutti gli atti e le operazioni che sono indicate nel Codice di commercio; quando si tratterà di questioni di diritto marittimo, di questo diritto cioè che ha esigenze speciali, e termini propri, si troveranno giudici i quali sappiano risolverle, massime che nelle Università quel libro del Codice di commercio, nel quale se ne tratta non è insegnato? Chi, se non competente, può risolvere queste controversie? Chi, se non pratico degli usi di mare?

Veramente, quando si esamini un po' dappresso questa argomentazione, non è difficile riconoscere che essa non ha l'importanza che presenta apparentemente, perchè ora innanzi ai tribunali commerciali le questioni marittime non sono risolute da gente di mare, ma sono risolute da commercianti tra i quali vi può essere un banchiere, un mediatore, un negoziante di droghe che non abbiano mai veduto una nave.

Se costoro possono risolvere le questioni di diritto marittimo che si dicono così gravi; oh! perchè non le potranno risolvere i magistrati civili? Forse che non vi sono in tutti i rami del diritto istituzioni, le quali dànno origine a questioni così complicate, che hanno terminologie così speciali, che richiedono per risolverle cognizioni così tecniche da non poter essere risolute da chi non ne abbia fatto argomento di studi speciali? Io vi prego di portare la vostra considerazione sopra un articolo del Codice civile, il 620.

Vi sta scritto che, quando le parti hanno determinato la forma della bocca di derivazione di una massa d'acqua o l'hanno posseduta per cinque anni essa diventa intangibile.

Ebbene, tutte le volte che si fanno questioni di questa natura, bisogna esaminare tutto il tecnicismo di ciò che costituisce una bocca, e gli elementi di una derivazione d'acqua. Ma quanti tra coloro i quali non siano vissuti in paesi irrigui, quanti sanno che cosa sia derivazione a bocca libera, a bocca tassata, a bocca a rigurgito, a bocca a stramazzo?

Quanti di essi sanno che cosa sia un incile, o la paratoia, il cappello, gli stigli, la soglia, il battente di una bocca di derivazione?

Eppure occorre saperlo per decidere quelle questioni che nei paesi irrigui si discutono tutti i giorni, e nei quali arrivano frequentemente magistrati che nelle Università non hanno mai sentito neanche accennare a queste espressioni; perchè nelle Università si dànno insegnamenti generali di diritto, ed è impossibile addentrarsi in tutte le particolarità della sua applicazione. Se adunque troviamo magistrati liguri i quali mandati nel Novarese, in poco tempo si addentrano in questa sorta di studii, e diventano esimii, non comprendo perchè non si possano risolvere questioni di diritto marittimo, da uomini i quali non siano di mare. Tanto più poi che queste discussioni, le quali sembra che richiedano cognizioni tecniche e speciali, furono sostenute finora innanzi ai tribunali di commercio da uomini di legge.

Perchè dunque se alcuni uomini di legge possono addentrarsi nello studio di queste questioni, così da determinarne una soluzione logica e giusta, non potrà farsi lo stesso da giudici che hanno udito discuterne ed hanno studiato l'argomento?

L'onorevole Massabò ha messo innanzi un'altra obiezione ed ha detto: che ne sarà degli usi e delle consuetudini commerciali? Avranno sempre efficacia? Chi ne farà l'applicazione? I magistrati? Ma come, se essi non li conoscono?

La risposta non è difficile.

Il Codice di commercio non muta e nel suo articolo primo sta scritto che hanno forza di legge gli usi, con prevalenza degli usi locali sui generali.

Dunque consuetudini ed usi saranno tutt'ora applicati, nè per ciò fare occorre che vi siano commercianti, i quali, cioè, per scienza loro propria ne conoscano la esistenza. Perchè non bisogna dimenticare, come è notissimo, ed il Fischel specialmente insegna, che coloro i quali invocano la risoluzione di una questione, secondo un uso od una consuetudine, hanno il dovere di dimostrarne la esistenza. E pertanto non occorre che il giudice conosca per scienza propria che esiste l'uso e la consuetudine; ma basta che glie ne risulti nel modo voluto dalla legge, per dichiarazione di corpo competente, o per attestazione di private persone. Onde non si può dire essere necessario che esistano dei tribunali, composti di commercianti, per risolvere questioni, secondo gli usi generali o locali del commercio.

L'onorevole Cuccia accennò alle difficoltà che potrebbero sorgere, allorquando si affidasse la discussione di tutte le questioni commerciali a giudici civili. Ed ha messa innanzi una proposta, la quale consisterebbe nell'istituire in alcuni tribunali maggiori una sezione incaricata di risolvere le questioni commerciali.

Io, veramente, non so che effetto pratico potrebbe avere questa disposizione; innanzitutto

perchè saranno pochissimi quei tribunali, pei quali ci sia la necessità di istituire una sezione, la quale abbia sufficiente lavoro ed occupazione per esistere come tale; e poi anche perchè, essendo considerati come commerciali molti atti, che sebbene annoverati all'articolo 3° del Codice di commercio, possono seguire tra qualunque sorta di persone, io non comprendo qual bisogno vi sia di affidarne il giudizio ad una sezione speciale.

Oltre che, se in qualche tribunale potesse essere utile di affidare ad una sezione la decisione delle cause commerciali, questo si può fare senza l'intervento del legislatore. Infatti sta scritto nel regolamento per l'applicazione del Codice di procedura civile che, quando vi sono parecchie sezioni speciali in un tribunale, è ufficio del presidente delegare a ciascuna sezione la decisione di ogni causa. Onde basterà che il presidente, il quale regola tutto il lavoro del tribunale, abbia presente le cognizioni e gli studi speciali fatti dai giudici addetti al tribunale suo per formare di questi giudici una sezione e per assegnare di preferenza a questa sezione le decisioni di quelle questioni di natura commerciale, che gli sembrino così complicate da richiedere cognizioni speciali. Perciò a me pare che, votando questo disegno di legge sì e come fu proposto dall'onorevole Zanardelli, si renda più completa quella codificazione ed applicazione del diritto commerciale che già si è cominciata coll'approvazione del Codice di commercio, e si rendano possibili quelle riforme giudiziarie, delle quali l'onorevole Zanardelli, nel principio della sua elegante relazione, dichiara essere questo il primo passo.

Perciò io voterò tranquillamente il disegno di legge e mi auguro che l'onorevole Zanardelli rimanga a quel posto tanto tempo quanto è necessario per proporci e per attuare tutte quelle riforme giudiziarie delle quali è la prima questa che ora discutiamo. (*Bravo! Benissimo!*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Se non ha ancora parlato il ministro!

Indelli, *relatore.* Se si dovesse chiudere la discussione, domando che mi sia riservata la facoltà di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagiuoli.

Fagiuoli. Io mi sento assai perplesso nel sorgere a parlare in favore di questo disegno di legge, non già perchè sia nato in me qualche dubbio intorno alla bontà intrinseca del disegno medesimo, quanto perchè mi sono persuaso che esso non ha ormai bisogno di maggiori difese.

E la dotta relazione del ministro proponente e la diligente relazione della Commissione, alla quale va data lode per la sollecitudine con cui compì il dover suo, e gli eloquenti discorsi pronunziati dai sostenitori del disegno di legge, mi convincono che non c'è più bisogno della mia modesta parola per sostenerlo. E tanto più me ne convinco, quando io penso che gli stessi avversari del disegno di legge, più che di combatterlo, si sono studiati di dare ai tribunali di commercio l'onore di una pia sepoltura. Non hanno potuto difenderli quali sono; hanno invocato che si riformino, affinchè diventino migliori e capaci di compiere quell'ufficio, al quale in altri tempi erano stati destinati.

Io quindi non abuserò della pazienza della Camera, contento che anche dalle provincie alle quali appartengo venga una voce che esprima il consentimento loro in questa riforma. E dirò soltanto qualche parola intorno ad un dubbio che sorse in me alla lettura delle ragioni per le quali la Commissione propose la soppressione dell'articolo secondo del disegno di legge ministeriale.

E questo non già per proporre che l'articolo sia riprodotto, dacchè lo stesso onorevole guardasigilli ha rinunziato all'articolo suo, ma perchè dalle parole autorevoli dell'onorevole ministro venga una dichiarazione che valga ad eliminare dubbi eventuali e controversie nella pratica giurisprudenza, specialmente nei paesi ai quali appartengo.

Il dubbio è questo. Allorquando furono estese alle provincie venete e mantovana le leggi nazionali e fu stabilito che le liti civili e commerciali si portassero innanzi ai tribunali competenti, fu anche deciso che questi atti si potessero compiere nel termine ordinario della perenzione, a partire dalla pubblicazione della legge. In quelle provincie dunque è entrato in consuetudine il principio che il termine della perenzione, allorchè si muta autorità giudiziaria, debba decorrere dalla pubblicazione della legge di riforma.

Ora, invece, col concetto adottato dalla Commissione, ed accolto dall'onorevole guardasigilli (concetto che io trovo prettamente giuridico) il termine continua o, cioè, parte dall'ultimo atto giudiziario compiuto.

Credo che, a togliere qualsiasi equivoco e discrepanza nella pratica giurisprudenza, specialmente nelle regioni ove i precedenti e le tradizioni non consuonano col canone giuridico oggi ammesso, gioverà che l'onorevole guardasigilli interpreti il senso della legge.

Ed ora, per non tediare la Camera, io pongo fine alle mie brevi parole, esprimendo la mia so-

disfazione, non solo per la presentazione di questo disegno di legge e per il merito intrinseco di esso, ma anche per il metodo, che il guardasigilli intende adottare nella riforma dell'ordinamento giudiziario; metodo che io trovo corretto e il solo che possa condurre a risultati sodisfacenti, al risultato, cioè, di una riforma sollecita di quegli ordinamenti dell'amministrazione della giustizia, che hanno maggior bisogno di essere emendati.

Io mi auguro, quindi, che questo disegno di legge venga approvato, e sia un primo passo in quella via di riforme degli ordinamenti giudiziari, da tanti anni invocate e alle quali non si è potuto procedere finora, come l'opinione pubblica avrebbe legittimamente desiderato, perchè il problema complesso fu affrontato nella sua interezza, anzichè nelle singole sue parti ed in quelle precipuamente già mature nella dottrina e nella giurisprudenza.

I problemi sono molti: la diminuzione delle sedi giudiziarie, l'aumento degli stipendi della magistratura, la sua indipendenza, stabilità e sicurezza, le norme per il tirocinio e per gli avanzamenti, il giusto equilibrio dei poteri fra il Pubblico Ministero e la magistratura giudicante. Ecco altrettanti problemi che attendono la loro soluzione, e sono degni dell'attenzione del Parlamento e della fortunata operosità dell'onorevole ministro, al quale io auguro che possa compiere le riforme dell'ordinamento giudiziario italiano, in modo degno di lui e della patria, in modo che appaia degno di un popolo che di leggi e di diritto fu maestro a tutti. (*Benissimo!*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Indelli, *relatore.* Chiedo di parlare.

Presidente. Dovrebbero sapere che, secondo le nuove disposizioni del regolamento, è inutile chiudere la discussione prima che abbia parlato il ministro.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io avrei lasciato volentieri parlare prima di me l'onorevole relatore della Commissione; ma poichè, senza ch'io parli, è a termini del regolamento, impossibile che si addivenga alla chiusura, chiusura che vedo desiderata dalla Camera, parlerò subito io stesso.

Tuttavia mi limiterò a brevissime parole, appunto per lasciare ampio il campo all'onorevole mio amico Indelli, relatore della Commissione, e perchè, d'altra parte, la relazione sul disegno di legge, che io ho presentato e di cui gli onorevoli preopinanti fecero parola con una benevolenza' della quale vivamente li ringrazio, espone gli argomenti che mi sembrano essenziali per l'abolizione dei tribunali di commercio in guisa che io non saprei che ripetere quanto nella relazione medesima è esposto. E per un'altra ragione io sarò breve: perchè, cioè, dopo l'unanime approvazione che il disegno di legge ha avuto negli Uffici; dopo l'unanime voto della Commissione della Camera; mi parrebbe veramente, di sfondare le porte aperte, il che non è un ufficio che possa essere di gradimento per chicchessia (*Si ride*). Farò quindi soltanto alcune osservazioni, in risposta a quegli argomenti che udii ieri messi innanzi da alcuni oratori che si dichiararono poco favorevoli al disegno di legge, sebbene in gran parte a questi oratori sia stato risposto oggi nel discorso così efficace e così pratico dell'onorevole Cerruti, e nel discorso veramente perspicuo dell'onorevole Fagiuoli.

L'onorevole Massabò disse ieri che non credeva fosse vero quanto è stato asserito dai primi oratori che presero parte alla discussione, che, cioè, questo disegno di legge sia reclamato vivissimamente dalla pubblica opinione. L'onorevole Cuccia ha già risposto sostenendo oggi che a favore del disegno di legge vi è stato in paese un vero plebiscito, ed io soggiungerò che giammai vidi sopra una questione qualunque la stampa così concorde, così unanime, dalla clericale alla radicale, dalla moderata alla progressista; sicchè mi pare veramente il caso di ripetere ciò che il procuratore generale della Corte d'appello di Milano disse nel suo discorso inaugurale dell'anno scorso, che cioè l'abolizione dei tribunali di commercio oramai non s'impone più come una questione, ma s'impone come una necessità.

E davvero, se io ricordo i discorsi pronunziati in quest'Aula, se io interrogo la stessa voce degli oppositori, devo conchiudere che i tribunali di commercio, quali oggi sono, non hanno più oramai un solo difensore. Imperocchè gli onorevoli Massabò e Randaccio, i quali furono i soli non favorevoli al presente disegno di legge, dissero essi pure per primi che questi tribunali di commercio sono in assoluto decadimento; che così come sono essi non fecero buona prova, costituiscono un'istituzione veramente snaturata, completamente ibrida.

E invero, com'essi, anche uno de'più fervidi propugnatori dei tribunali di commercio, il professore Virgilio, aveva dichiarato che il giorno in cui un magistrato togato entra nei tribunali di commercio, l'istituzione è snaturata, non esiste

più che di nome, sicchè vi ha assai maggiore vantaggio ad avere un unico tribunale, un unico giudice, anzichè creare istituzioni le quali hanno apparenza di essere e non sono.

L'onorevole Massabò, ed anche l'onorevole mio amico Randaccio, hanno parlato delle splendide tradizioni di questi tribunali di commercio.

Io sono il primo ad associarmi alle loro parole, ma aggiungo che la grandezza, lo splendore di questi tribunali di commercio, si riferiscono a tempi in cui le leggi, i costumi, le istituzioni giudiziarie, tutto contribuiva a rendere provvido e benefico il giudizio consolare.

La giurisdizione commerciale rispondeva all'ordinamento delle corporazioni mercantili del Medio Evo, le quali costituivano quasi altrettanti poteri dello Stato, sicchè la competenza speciale era più stabilita per ragione di persona che per ragione di materia.

Essa era coordinata a tutte le istituzioni giudiziarie del tempo, secondo le quali la giurisdizione era divisa in molteplici giurisdizioni speciali. Fatta anche astrazione dalla giurisdizione feudale inerente al possesso del suolo: *concesso castro censetur concessa et jurisdictio*, fatta astrazione dal fôro ecclesiastico, che si assise poderoso a fianco del diritto comune, eravi un indefinito labirinto di giurisdizioni speciali.

Tutti ricordiamo per Firenze oltre il celebre *tribunale della mercanzia*, *il tribunale degli Otto di pratica, il tribunale degli Otto di balìa.*

Non parlo di Napoli, dove nel secolo XVI non v'era meno di 39 giurisdizioni distinte: per esempio, il tribunale dell'*almo collegio dei dottori* il quale esercitava giurisdizione civile e criminale sopra tutti i laureati in legge, *il tribunale dei Protonotari*, *dei Protomedici, il tribunale delle acque, delle mattonate*, e simili.

E venendo anche a tempi recentissimi noi ricordiamo tutti in alcuni Stati d'Italia il fôro speciale per le cause matrimoniali, il fôro speciale per le cause fidecommissarie.

In mezzo a tanta molteplicità di giurisdizioni era altrettanto naturale dovesse esservi il fôro commerciale, quanto è in contraddizione col principio moderno che la legge e i magistrati debbano essere eguali per tutti i cittadini, sicchè questi tribunali di commercio costituiscono ora un vero anacronismo.

Ma questo non è un anacronismo, sostenne con molta dottrina l'onorevole Massabò, poichè i tribunali di commercio fioriscono ancora oggidì in altri Stati, come la Francia, il Belgio, la Germania.

Ma se parlasi della Francia e del Belgio, ivi come riconobbero l'onorevole Massabò e l'onorevole Randaccio, trattasi di veri giudizi consolari composti esclusivamente di commercianti che fanno quasi la parte di conciliatori, e questi giudizii vennero riconosciuti impossibili nel nostro paese, ove da molti anni, da' miei predecessori si riconobbe necessario di mettere alla testa dei tribunali di commercio un presidente togato; ove anzi perfino nei tribunali minori, come quelli di Foligno, Sinigallia, Porto Maurizio, non valendo la pena di mettere a capo di essi un magistrato, essendo troppo tenue il lavoro, fu dato l'incarico della presidenza ad un avvocato sia gratuitamente, come a Porto Maurizio, sia con una modica indennità. Dovunque, in ogni modo, si ravvisò la necessità che un uomo di legge in tutti questi tribunali avesse ad intervenire.

Quanto alla Germania, ivi nel 1877 il Reichstag aveva aboliti i tribunali di commercio, e solo per un compromesso col Consiglio federale se ne concesse la continuazione potestativamente in alcuni luoghi; ma d'altra parte ognuno sa, che la Germania è paese tutto ancora di *fôri* speciali, poichè vi sono mantenuti ad esempio i *tribunali di navigazione del Reno ;* i *tribunali dei dazi sull'Elba*, i tribunali industriali, i tribunali per le questioni tra padroni e contadini ecc., e quindi in tanta pluralità di giurisdizioni è naturale che non sia scomparsa quella dei tribunali di commercio.

Del resto non siamo, noi in Italia, un paese che più della Francia, più della Germania ha progredito nei principii del diritto moderno? Non dovremo quindi aspirare al vanto di essere fra i primi a spogliare le nostre leggi dalle vestigia del passato? Non siamo noi i figli di coloro che avevano scolpito sulle XII tavole il precetto: *privilegia ne irroganto?*

Ma aggiungerò che noi (e lo ammise lo stesso onorevole Massabò) per l'abolizione dei tribunali di commercio, abbiamo gli esempi degli Stati più fiorenti per splendore di commercio, quali sono gli Stati Uniti, l'Inghilterra e l'Olanda, l'Olanda la quale possedeva i tribunali di commercio, come importazione francese, e li ha tolti dalla propria legislazione così come ora noi proponiamo di fare.

Ma, quanto all'Inghilterra, l'onorevole Massabò oppose che essa, a somiglianza dei tribunali di commercio, possiede il giurì nelle materie civili. Anche su questo particolare mi è facile rispondere, soggiungendo che oramai il giurì in materia civile poco o nulla funziona in Inghilterra. Ognuno sa che a termini di legge, il giurì in materia civile non si convoca che quando una

delle due parti contendenti lo domandi, se si tratti di un importo fino alle cinque lire sterline, e, nel caso che si tratti di un importo maggiore, quando vi sia inoltre l'autorizzazione del giudice; ma le parti di raro fanno istanza perchè sia convocato, sicchè l'intervento del giurì è affatto eccezionale; e in ogni modo il giurì non potrebbe mai essere interprete della legge, com'è evidente pure come nelle cause civili esso abbia pochi fautori, perchè le cause civili richieggono studi estesi e profondi affinchè il magistero del giudicare possa essere degnamente esercitato.

Risposto così a quanto dissero l'onorevole Massabò e l'onorevole Randaccio circa alla parte storica dell'istituzione, mi pare che poche obiezioni intrinseche siano surte contro l'abolizione.

L'onorevole Massabò sostenne essere inesatto che oramai le consuetudini non abbiano più ad avere influenza nel diritto commerciale, mentre nuovi bisogni faranno continuamente sorgere nuove consuetudini e nuove norme.

Ed anche qui conviene spiegarsi.

Io ammetto che la codificazione commerciale lasci il campo aperto a nuove consuetudini, a nuove norme, sebbene la presente codificazione abbia molto limitata la mobilità del diritto commerciale. Ma quella mobilità progressiva che pur sempre rimane, è comune anche al diritto civile, poichè, tanto il diritto civile quanto il diritto commerciale, vivono della vita progressiva della società, devono essere l'espressione delle idee, dei costumi, dei bisogni di un popolo, e quindi sono parte di un libro che non si chiude mai.

Ma non è in questo senso che esercitavano il proprio officio, come interpreti delle consuetudini, i tribunali di commercio. Nel tempo di loro floridezza, la legge commerciale non era una legge scritta, e quindi era alla conoscenza di pochi, e quei pochi erano gli stessi commercianti, sicchè era conveniente rimettersi al loro giudizio anzichè abbandonarsi alle incertezze del diritto comune, il quale era incapace a regolare gli istituti commerciali, gli speciali rapporti derivanti dal nuovo e rigoglioso svolgimento dei traffici, sicchè le cause decidevansi *ex bono et aequo, sine strepitu et figura judicii.*

Ora, invece, non soltanto anche nella materia commerciale la legge è scritta, chiaramente definita, precisa, conosciuta a tutti, ma ha tali e così intimi rapporti col diritto civile, che nessuno meglio del magistrato ordinario può e la legge commerciale e la legge civile insieme interpretare e applicare. E male sarebbe affidarsi, anzichè alla legge, alla balìa delle incerte usanze, agli apprezzamenti di una arbitraria equità: sarebbe il caso di ripetere il vecchio adagio francese: Iddio ci guardi dalla equità dei Parlamenti.

Aggiungasi che tutti gli scrittori del tempo dichiarano che il principale motivo per cui era stata introdotta la giurisdizione consolare era quello di evitare la lungaggine dei procedimenti, poichè allora erano quasi secolari i giudizi di diritto comune, sicchè dice l'Ansaldo che se i commercianti avessero dovuto subire questi giudizi, essi *in judicialibus labyrinthis et amaritudinibus distracti* avrebbero dovuto disertare il commercio, non avrebbero potuto occuparsi de' loro affari, ma soltanto delle loro controversie.

Ora invece, come risulta dalle cifre statistiche prodotte nella relazione, i giudizi commerciali innanzi ai tribunali civili non sono più lenti ma sono anzi più brevi che i giudizi commerciali innanzi ai tribunali di commercio.

E poi contro l'istituzione di questo fôro commerciale sta l'obiezione inoppugnabile già svolta da alcuno degli onorevoli preopinanti, l'obiezione, cioè, che se credesi alla bontà di questi tribunali converrebbe che a maggior ragione giudicassero anche in sede d'appello. Di qui non si sfugge: o la giurisdizione commerciale è cattiva ed allora convien toglierla anche in prima istanza; od è buona ed allora è d'uopo estenderne il beneficio anche all'appello, il che nessuno osa proporre.

E invero è in questi giudizi di appello e nei giudizi di cassazione che vennero e vengono pronunciate le più importanti sentenze in materia commerciale, alcune delle quali furono veramente magistrali, stabilendo, ad esempio, le basi per le obbligazioni cambiarie, per la responsabilità degli amministratori in materia di Società.

Del resto vi hanno altre osservazioni non meno gravi e importanti le quali rendono imperiosamente necessaria una tale riforma per la posizione in cui si trovano i giudici commercianti.

L'onorevole mio amico Randaccio disse che nella mia relazione avrò trattato i tribunali di commercio con giustizia, ma non li ho trattati con grazia, negando la loro idoneità a rendere giustizia. Eppure io sono certo che nella mia relazione ho reso omaggio alla probità, alla rettitudine dei giudici commercianti, al loro spirito di sacrificio nell'adempiere un gratuito ufficio.

Ma non si può pretendere dagli uomini l'impossibile. La gratuità stessa di quest'ufficio, i molti affari del giudice commerciante, ed in ciò la natura della cosa è più forte del volere degli uomini, fanno sì che riesce assai difficile di pretendere da essi un assiduo lavoro.

Indi ne derivano frequenti rinuncie, ne deriva una mutabilità continua di questi giudici commercianti; mutabilità la quale fa sì che per la mancanza di diuturna permanenza nelle funzioni di giudici non si possa acquistare la capacità che deriva dal pratico esercizio: i giudici magistrati invece sono permanenti ed al magistero del giudicare dedicano l'intera loro vita.

Ma prescindendo anche da tutto ciò, una considerazione s'impone su tutte a scemare le guarentigie dei tribunali di commercio: ed è il fatto che difficilmente il giudice commerciante trovasi in una posizione neutrale, disinteressata nelle cause che deve decidere.

Imperocchè se havvi una opinione, la quale non vorrebbe nemmeno che il giudice togato appartenesse al paese ove è chiamato ad amministrare la giustizia, che è a dirsi poi quando chi è giudice ha legami d'interesse, di debito e credito, ha affinità, rapporti d'affari e di clientela, ha amici concorrenti, rivali, nei giudicabili?

In un altro senso ancora è delicata e difficile la posizione del giudice commerciante nei giudizii che è chiamato a pronunciare. Non convien mai porre un uomo e sopratutto un magistrato in posizione nella quale il proprio dovere sia in conflitto col proprio interesse. Ora, assai spesso avviene che il giudice commerciante si trovi interessato, se non nella causa, nella tesi che si discute. Come, per esempio, uno spedizioniere potrà mai vedere le cose da un punto di vista imparziale in cause che riguardano il ricevimento o il rifiuto di merci da parte di un destinatario? In che posizione si troverà un assicuratore quando si tratta di decidere dei rapporti fra assicuratore ed assicurato?

A tale proposito, ed a conferma di queste considerazioni, io potrei leggere alla Camera (e non lo faccio perchè credo che l'abolizione sia un sentimento radicato negli animi di tutti), potrei leggere i rapporti dei primi presidenti delle Corti, da cui dipendono i tribunali di commercio, e dei procuratori generali, i quali mettono in piena evidenza questi gravissimi inconvenienti, concludendo col dire, per ripetere le parole di uno di questi procuratori generali, *che sarà un giorno fortunato per il paese quello in cui sarà abolita questa istituzione eccezionale dei tribunali di commercio.*

Lasciatemi fare un'altra osservazione, ed è che abolita questa giurisdizione speciale, giudicando anche nei maggiori centri commerciali nelle cause di commercio i giudici ordinarii, avremo un vivajo, non soltanto per i giudizii di prima istanza ma anche per i giudizi di appello e di cassazione, di magistrati togati, specialmente esperti nella materia commerciale, e quindi aumenteranno le garanzie di capacità in tutti gli stadii de' giudizi in materia di commercio.

Con quest'ultima osservazione io ho implicitamente risposto alle esortazioni che mi furono fatte oggi dall'onorevole Cuccia, e ieri, mi pare, dall'onorevole Buttini, allorchè mi eccitarono a procurare di specializzare le sezioni che ne' tribunali civili si occuperanno degli affari di commercio, ponendovi uomini, i quali più specialmente siansi occupati e siano destinati ad occuparsi della materia commerciale.

Riguardo alle proposte dell'onorevole Cuccia, che si riferiscono agli articoli intorno alla disponibilità de' funzionari de' soppressi tribunali di commercio, io, disposto sempre a interpretare nel modo più ampio e favorevole le guarentigie concernenti le sorti de' magistrati, ed anche per la tenuità della spesa onde in ogni peggiore ipotesi si tratta, io dichiaro di non oppormi al suo emendamento.

Sulla osservazione poi dell'onorevole Fagiuoli, dichiaro pure che io convengo con lui in quanto egli diceva, che, cioè, la legge nuova non debba minimamente alterare il corso ordinario della perenzione d'istanza.

Dopo ciò io finisco col raccomandare alla benevolenza della Camera questo disegno di legge. Votandolo, la Camera può essere sicura che noi non facciamo altro che rientrare, per così dire, *in veritate rei;* poichè anche ora, in ultima analisi, quelli che giudicano nei tribunali di commercio sono nella realtà de' fatti esclusivamente i magistrati togati; e per tale motivo in un altro senso posso aggiungere che rientriamo, oltrechè nella verità delle cose, nella sincerità delle istituzioni giudiziarie, poichè nelle condizioni presenti non si ha che di nome il giudizio collegiale: in fatto si ha il giudice unico; e il giudice unico con i suoi inconvenienti e senza il correspettivo vantaggio della indivisa responsabilità.

Dimenticavo però un'altra circostanza la quale aggrava gli inconvenienti dei tribunali di commercio e ne rende più necessaria ed urgente la abolizione, ed è la loro competenza così grandemente ampliata dal nuovo Codice di commercio: così grandemente ampliata che, come mi pare sia stato già osservato da alcuno de' precedenti oratori, vi sono in alcune città tribunali di commercio che lavorano altrettanto e forse più dei tribunali civili dello stesso luogo.

Or bene; malgrado sì grande lavoro, tutto il

lavoro medesimo, come testè osservai, cade sugli omeri di due magistrati, il presidente e il vice-presidente. Ora ciò costituisce una dolorosa anomalia nella amministrazione giudiziaria, poichè tale lavoro rende inevitabile la precipitazione dei giudizii, quella precipitazione dei giudizii che è la negazione della giustizia.

A Genova, per esempio, nello scorso anno il presidente ha steso 543 sentenze; e a Napoli poi il presidente ne ha steso 678 ed il vice-presidente 795. Ora, vi domando io, ritenuto altresì che questo presidente e questo vice-presidente hanno altri affari di cui occuparsi, relativi a fallimenti, istruttorie di causa e simili, vi domando se possa ravvisarsi possibile di stendere tali sentenze con la dovuta ponderazione.

Ma in un altro senso ancora l'ampliata competenza dei tribunali di commercio aggrava gli inconvenienti che ai tribunali medesimi sono inerenti, togliendo, cioè, ingiustamente l'eguaglianza delle parti nel giudizio da cui dipendono le loro sorti.

Per questa ampliata competenza infatti, i tribunali di commercio giudicano anche nelle contese fra commercianti e privati, purchè il contratto, la vendita, ad esempio, sia fatta da un commerciante che è il caso più frequente e consueto. Ora, come e perchè mai i privati non commercianti dovranno avere per giudici uomini eletti dalla rappresentanza della parte contraria, senza avere alla loro volta una rappresentanza propria nel collegio giudicante? La iattura che può derivarne risulta evidente.

Supponiamo che si tratti di un commerciante il quale abbia acquistato una partita di bozzoli da un privato con la condizione che la partita debba essere, come suol dirsi, mercantile; se nel collegio giudicante siedono negozianti che non esercitano la stessa specie di commercio, ma siano negozianti di coloniali, di spiriti, di grani, di mattoni, vi domando quale competenza avranno a giudicare, e come si possa dire che giovino i giudici commercianti per la competenza tecnica nel giudizio. Ma se chi siede nel collegio de' giudici è un commerciante, un industriale appartenente allo stesso ramo di commercio, sarà certo assai peggio, perchè è ovvio che nell'apprezzare la qualità che deve avere la merce per potersi dire mercantile non avrà certo lo stesso punto di vista che avrebbe il produttore, il venditore di bozzoli; e quindi ne derivano i danni inerenti al fatto dell'avere una parte la propria rappresentanza fra i giudici e l'altra no.

Per ciò un'altra volta io concludo che, rientrando noi nella verità delle cose, nella sincerità delle istituzioni, stabiliremo con logico ordinamento per tutte le materie giudiziarie gli stessi tribunali, gli stessi magistrati, applicando così l'uguaglianza di trattamento, e con l'eguaglianza di trattamento l'unità della giustizia. (*Benissimo! Bravo!*).

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Campi.

Campi. Vi rinuncio. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. Rinuncierò a parlare per quanto ha tratto al merito della questione già ormai a sufficienza discusso; ma prego gli onorevoli colleghi di permettermi una raccomandazione all'onorevole ministro.

Non farò l'elogio dei tribunali di commercio per quel che furono, nè dirò perchè adesso siano nello stato dall'onorevole ministro lamentato e per il quale se ne propone l'abolizione; ma deploro che sia nata in tutti la convinzione della necessità di abolirli, mentre si sarebbero potuti, con vantaggio del commercio, riformare in modo da renderli ancora atti a prestare servizi corrispondenti al passato.

Ma, come ben disse il professor Virgilio, nel giorno in cui vennero nominati i presidenti togati, la istituzione dei tribunali di commercio venne snaturata; e da allora si potè prevedere questo disegno di legge.

Se pertanto è ormai inutile contestare l'abolizione dei tribunali di commercio, importa però sommamente avvertire che la giurisdizione dei tribunali civili in alcune delle principali piazze commerciali d'Italia deve essere ordinata in modo da evitare gravissimi inconvenienti: inconvenienti che deriverebbero dal fatto di affidare le cause commerciali alle sezioni civili quali sono attualmente costituite. In Genova, per esempio, il numero delle cause commerciali supera di gran lunga, come or ora disse l'onorevole ministro, quelle civili. In questa ed altre città importa dunque costituire sezioni alle quali siano addetti giudici specialmente versati nella scienza del diritto commerciale; e questi giudici debbono essere mutati il meno possibile, affinchè possano acquistare pratica delle più ardue questioni, specialmente marittime, ed essere informati degli usi della piazza. Ciò sostenne stamane il nostro collega Cuccia, e bene a ragione.

Bisogna che le sezioni commerciali di giudici togati si occupino quasi esclusivamente di materie commerciali: altrimenti sarà molto difficile

la pronta spedizione delle cause e si avranno sentenze pericolose per la giustizia.

Noti inoltre l'onorevole ministro che in quei tribunali, nei quali la materia commerciale verrà ad essere enormemente preponderante, importa che vi siano dei presidenti atti a bene adempiere le nuove speciali incombenze che saranno loro affidate.

L'onorevole guardasigilli sa quanto sia grande l'importanza del presidente del tribunale per gli atti di volontaria giurisdizione in materia di commercio. Sequestri anche di navi, sospensione di deliberazioni di un'assemblea generale, insomma atti di volontaria giurisdizione i quali, se non sono bene intesi, anzichè giovare alla risoluzione delle questioni commerciali, intralcerebbero enormemente il commercio.

Io sono convinto che l'onorevole guardasigilli di questo stato di cose è perfettamente informato; e che quindi nello stabilire le sezioni del tribunale civile che dovranno funzionare come giudici di commercio, considererà la grande importanza della raccomandazione che, a nome del commercio italiano, io gli faccio: di destinare, o conservare se vi sono, nelle principali piazze commerciali un numero di giudici bene istruiti delle molteplici questioni di questo ormai importantissimo ramo del diritto, ed atti a bene compiere le funzioni che adempiva, malgrado gl'inconvenienti, il tribunale di commercio.

Bisogna cominciare dalle cancellerie, che per la speditezza degli affari debbono avere personale pratico, e andare fino al presidente, non dimenticando mai che lo stesso è sovente chiamato ad atti di volontaria giurisdizione, che possono mettere in pericolo grandi interessi commerciali, marittimi, bancari. Certo, l'onorevole guardasigilli, di ciò persuaso, vorrà, anche persistendo nel divisamento di sacrificare tribunali che hanno un nobilissimo passato e che forse, opportunamente modificati, avrebbero potuto rendere ancora ottimi servizi in avvenire, tenere in speciale considerazione le condizioni in cui per tale abolizione si troveranno le grandi piazze commercialid'Italia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Villa.

Villa. Io prego la Camera di volermi accordare due minuti per una dichiarazione.

L'onorevole Berio, ricordando le parole del professore Virgilio, disse che i tribunali di commercio erano stati vulnerati a morte nel giorno in cui ai medesimi erano stati dati dei presidenti magistrati. Io fui tra i ministri che furono costretti di adottare un simile provvedimento; mi permetterà quindi la Camera di dire due parole non a giustificazione, ma a spiegazione dei principali motivi che indussero allora il Governo ad ordinare un provvedimento che io dovetti ritenere assolutamente necessario a tutelare la dignità e l'integrità dell'azione giudiziaria, nelle materie commerciali.

La Camera deve comprendere che, se si ebbe a ricorrere ad un mezzo così eccezionale, ciò non potè avvenire che in vista di gravi, di supreme necessità. Io non dirò di tutti i fatti, e mi limiterò ad accennare a quelli degli abusi che intristivano questo instituto, e che era necessario di far cessare al fine di instaurare la fede in una giustizia severa, imparziale, illuminata, amministrata veramente da giudici.

Io non nego che i giudici dei tribunali commerciali fossero, per lo più, persone distinte. Taluni di essi erano egregi per senno e per virtù civili; ma è pur certo che queste persone, distratte forse dai loro soverchi affari e dalle loro particolari occupazioni, non dedicavano in generale, all'adempimento di questo alto ufficio, tutto quel tempo che era necessario, nè vi attribuivano tutta l'importanza che meritava.

Io mi appello alla memoria di tutti i miei colleghi, perchè dicano essi quante volte avranno udito dire che le sentenze dei tribunali di commercio erano fatte dai cancellieri.

Ebbene, questa è la verità; ho dovuto io stesso, dopo severe investigazioni, convincermene.

Era possibile che si lasciasse violare impunemente la legge? Era possibile che si potesse tollerare che all'ufficio del giudice venisse sostituito il cancelliere, e al medesimo fosse affidata la compilazione delle sentenze le quali, come ognun sa, possono acquistare dalla loro motivazione un diverso carattere giuridico e possono trarre a conseguenze diverse da quelle che furono nella coscienza e negli intendimenti dei giudici? Poichè non era possibile impedire un così grave abuso, parve allora più conveniente di provvedere che il voto dei giudici, invece di avere per interprete un cancelliere che veniva perciò solo ad essere collocato in una posizione assolutamente scorretta ed incompatibile con l'autorità dei giudici stessi, dovesse esprimersi ed esplicarsi nel deliberato stesso, col mezzo di un presidente magistrato.

Non parlo poi degli abusi e del disordine nelle ripartizioni degli affari, nella trattazione delle cause, nella disciplina degli uffici.

Questa era rilassata; e rilassata in modo, che io ho dovuto ordinare delle inchieste; inchieste delle quali esistono le prove e le testimonianze negli ar-

chivi del Ministero di grazia e giustizia, e che hanno dovuto dar luogo a provvedimenti disciplinari. Era, adunque, urgente di provvedere, perchè il male era urgente, flagrante, generale.

Ed era tanto più urgente il farlo, perchè si doveva provvedere all'esecuzione del nuovo Codice di commercio che sarebbe venuto ad imporre a questi tribunali, per le nuove definizioni della legge, un grave carico di affari; dal che nasceva la necessità di porre questi tribunali in grado di poter funzionare.

Io stesso avevo manifestato il proposito di abolire i tribunali di commercio; ma poichè eravi pericolo in mora, fui costretto di ricorrere, pel tempo necessario alla procedura parlamentare, a questo temperamento che alcuno dei miei predecessori aveva già adottato, e che veniva a recare qualche conforto a coloro che attendono dalla amministrazione della giustizia la tutela dei loro interessi.

I tribunali di commercio hanno dunque cessato di essere perchè erano vecchi, accasciati, impotenti a vivere come deve vivere un istituto giudiziario. La nomina di un presidente giudice fu un cordiale con cui si cercò di prolungarne la vita, un provvedimento di eccezione, temporaneo, e che, in quel momento, si imponeva, come un provvedimento di vera necessità.

Ho detto.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo parlare.

Presidente. Parli pure.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io confermo quanto ha detto l'onorevole Villa e che consta dagli atti del Ministero. Aggiungo che io pure ho dovuto, recentemente, adottare il partito di mettere un magistrato alla testa del tribunale di commercio di Cagliari: perchè già, quando avviene una crisi, come è avvenuta a Cagliari, questa crisi fa sì che, direttamente o indirettamente, tutto il commercio debba ricusarsi per la ragione che non può essere in una posizione veramente neutrale. E, giacchè mi trovo a parlare di Cagliari, e mi dimenticai di rispondere una parola all'onorevole Palomba, il quale fu così gentile di lusinghiere espressioni verso di me, osserverò allo stesso onorevole Palomba, che, per esempio, Cagliari ha avuto al Consolato del mare l'Azuni il quale non era di certo un commerciante, o un uomo di mare, ma certamente non vi furono mai sentenze le quali valessero, in diritto marittimo, quelle del giureconsulto Azuni.

Vengo a rispondere una parola all'onorevole Berio.

Ho paura che la mia voce non sia giunta sino a lui; poichè io aveva già anticipata una risposta a quanto egli chiede, quando risposi all'onorevole Cuccia, promettendogli di specializzare quanto è possibile le sezioni dei tribunali civili che si occuperanno degli affari commerciali. Non si designeranno esse col nome di sezioni commerciali, come ora non si designano col nome di sezioni correzionali quelle le quali si occupano degli affari penali; ma assicuro l'onorevole Berio che si farà in modo che in determinate sezioni si abbiano giudici i quali siano specialmente versati nelle varie materie di cui dovranno occuparsi, ed a ciò potrà provvedersi fino da principio per la facoltà che mi è attribuita di modificare la pianta.

Io ho fatto il conto del numero dei giudici che converrà aggiungere in alcuni tribunali civili per l'applicazione di questa legge, e facendo il conto sulla base di un numero abbastanza modesto di sentenze di cui caricare ciascun giudice, non facendo più redigere da una sola persona quelle 700 sentenze che ne' giudizii di commercio si redigono adesso, calcolai che coll'aggiunta di sei o sette giudici il tribunale di Genova potrà funzionare lodevolmente.

A tale proposito le parole dell'onorevole Villa sul tribunale di Genova mi richiamano alla memoria un fatto da cui risulterebbe quasi essere perfino superflua un'aggiunta di nuovi giudici. L'onorevole Villa, come egli disse, ha dovuto prendere il provvedimento di mettere un magistrato alla testa del tribunale di commercio di Genova; e siccome, per questo fatto, si credette dai giudici commercianti snaturata l'istituzione, questi ultimi si dimisero tutti; sicchè fu giocoforza che l'onorevole ministro Villa allora attribuisse la giurisdizione commerciale al tribunale civile.

Ebbene in quei tre mesi che funzionò il tribunale civile anche come tribunale di commercio senza l'aggiunta neppure d'un giudice, esso pronunciò un maggior numero di sentenze di quelle che si erano pronunciate dal tribunale di commercio nel periodo corrispondente del precedente anno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, *relatore.* Rinunzio a parlare. (*Bravo!*)

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

" Art. 1. I tribunali di commercio sono aboliti. Gli affari di loro competenza sono devoluti ai tribunali civili e correzionali, con le norme prescritte nelle materie commerciali. "

Pongo a partito quest'articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'onorevole Panattoni ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

" Presso i tribunali civili saranno istituite sezioni speciali che esclusivamente si occupino delle controversie d'indole commerciale e industriale. "

L'onorevole Panattoni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Panattoni. Prendo atto delle dichiarazioni fatte in proposito dall'onorevole ministro; e, soddisfatto delle medesime, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Viene ora l'articolo 2, che è il 3 del progetto ministeriale:

" I funzionarii giudiziarii dei tribunali di commercio rimarranno collocati in disponibilità per un biennio. Potranno tuttavia essere applicati anche in eccedenza di pianta ai tribunali ed alle Corti di appello secondo le esigenze del servizio.

" Quelli tra i detti funzionari che scaduto il biennio non fossero stati collocati in pianta, potranno essere messi a riposo d'ufficio. "

L'onorevole Cuccia ha presentato a quest'articolo due emendamenti.

Il primo emendamento consiste nell'aggiungere nel primo capoverso dopo la parola *rimarranno*, l'inciso: *conservando l'attuale stipendio.* Il secondo emendamento consiste nel sostituire nel secondo capoverso, alle parole: *quelli fra i detti funzionari*, le altre: *quelli tra i funzionari di cancelleria.*

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per dichiarare l'avviso della Commissione.

Indelli, *relatore.* È una questione che è stata sollevata in seno della Commissione, ma per molte ragioni essa non ha potuto adottare tali emendamenti.

Non è possibile che si possa limitare la facoltà ai soli cancellieri e non già ai magistrati. Si dice che si tratta di magistrati i quali sono inamovibili. Ma noi facciamo qui una legge, e possiamo includervi questa disposizione, come abbiamo fatto altre volte.

E siccome anche il ministro non accetta...

Voci. Il ministro accetta! (*Si ride*).

Indelli, *relatore.* Ma in seno alla Commissione dichiarò che non accettava!

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* È vero: nella Commissione avevo osservato che nella legge la quale estendeva al Veneto la giurisdizione nostra c'era un articolo uguale a quello da me proposto ora. Ma avendo l'onorevole Cuccia fatto appello a' più larghi principii verso la magistratura, le cui sorti, la cui altezza sono in cima ai miei pensieri, visto d'altronde che questo emendamento non mi impaccierà in alcun modo nell'applicazione della legge, ho aderito alle istanze dell'onorevole Cuccia accettando il suo emendamento.

Indelli, *relatore.* Tanto meglio; così noi saremo meno impacciati.

Presidente. La Commissione insiste nel suo avviso?

Indelli, *relatore.* A me preme di dichiarare che la Commissione era dell'opinione dell'onorevole Cuccia; ma siccome il ministro fece preghiera perchè l'articolo non fosse emendato, così essa cedette all'istanza dell'onorevole ministro. Ora il ministro stesso muta d'opinione, noi quindi non abbiamo nessun interesse d'insistere.

Presidente. Sta bene: Governo e Commissione sono d'accordo ed accettano gli emendamenti dell'onorevole Cuccia.

Onorevole Cuccia, ha facoltà di parlare.

Cuccia. Io ringrazio il ministro dell'appoggio che ha dato alle mie proposte, e non ho altro da dire.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 2 cogli emendamenti dell'onorevole Cuccia:

" I funzionari giudiziari dei tribunali di commercio rimarranno, conservando l'attuale stipendio, collocati in disponibilità per un biennio. Potranno tuttavia essere applicati anche in eccedenza di pianta ai tribunali ed alle Corti d'appello secondo le esigenze del servizio.

" Quelli tra i funzionari di cancelleria che scaduto il biennio non fossero stati collocati in pianta, potranno essere messi a riposo d'ufficio. "

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(*È approvato; così pure il 3 e il 4*).

" Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare ove occorra le sezioni di quei tribunali civili e correzionali cui saranno devoluti gli affari dei tribunali di commercio, applicando ai medesimi, oltre i funzionarii giudiziarii dei presenti tribunali di commercio, anche quelli di altri tribunali aventi un personale eccedente il bisogno. "

" Art. 4. La presente legge andrà in vigore il 1° aprile 1888. "

" Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, mediante decreto reale, le disposi-

zioni necessarie per l'attuazione della presente legge e a modificare a tale scopo le piante organiche del personale giudiziario, aumentando il personale dei vice presidenti, dei giudici e delle cancellerie nei limiti della spesa corrispondente ai posti che restano per la presente legge soppressi. „

L'onorevole Angeloni ha facoltà di parlare.

Angeloni. L'onorevole Cuccia nel suo dotto discorso ha toccato la questione di taluni tribunali di commercio, i quali hanno sede in città capoluoghi di provincie dove non esistono tribunali correzionali e civili. Egli ha accennato al tribunale di Foggia, e credo anche a quello di Porto Maurizio. L'onorevole ministro nel rispondere alle diverse questioni che erano state sollevate, mi pare che non abbia fatto alcuna dichiarazione su ciò; cioè se intenda di tener conto degli interessi tanto di quelle città e provincie, quanto delle altre le quali resterebbero danneggiate dalla soppressione dei loro tribunali di commercio; sia istituendo sedi speciali di tribunale; sia distaccandovi delle sezioni, sia in altro modo più conveniente. Se l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, il quale vi ha pure accennato nella sua relazione, volessero dire qualche cosa intorno a questa importante questione, io credo che farebbero opera utile, e credo che potrebbero anche migliorare la legge stessa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, *relatore.* Ho rinunziato a parlare nella discussione generale, perchè la questione mi pareva totalmente esaurita. Ma colgo occasione dalle osservazioni fatte dall'onorevole Angeloni per dire che tra le petizioni, tra i reclami (che secondo l'onorevole Randaccio dovevano essere molti, e s'indirizzava propriamente al relatore per domandargli: come va che nella relazione dite che l'abolizione dei tribunali di commercio è invocata dall'opinione del paese?), tra le petizioni, dico, non trovo che due manifestazioni, una della Camera di commercio di Genova, con un parere del fôro di Genova, e poi dei reclami che continuano ad arrivare per telegramma dalla povera città di Foggia, la quale, non per la questione in genere dei tribunali di commercio ma per interessi locali, desidererebbe un provvedimento che la compensasse della perdita del tribunale...

Bonghi. Chiedo di parlare.

Indelli, *relatore.* Nella Commissione si era agitata la questione, oggi rinnovata dall'onorevole Angeloni, non a tempo perchè l'articolo terzo relativo è stato già approvato, ma ad ogni modo rinnovata dall'onorevole Angeloni, di sezioni distaccate, delle quali una si dovrebbe concedere a Foggia. La Commissione è di parer contrario a questo distaccamento di sezioni e nella questione di principio si è accordata coll'onorevole guardasigilli. Su altri provvedimenti poi del Governo la Commissione non può manifestare il proprio avviso, e con questo ho finito.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Io voleva protestare contro le parole dell'onorevole relatore, quantunque le sue ultime affermazioni me ne abbiano un po' dissuaso.

Voleva anche protestare per l'aggettivo di *povera* da lui dato alla città di Foggia!

Indelli, *relatore.* Ma non ammette nemmeno un atto di generosità?

Bonghi. Perchè Foggia è una delle città più ricche del regno, la quale non ha bisogno...

Indelli, *relatore.* Ma sono questioni locali queste!

Bonghi... di compensi di nessuna sorta. Del resto anche il relatore ha bene avvertito che il principio è già risoluto nell'articolo terzo.

Indelli, *relatore.* Ma siamo d'accordo!

Bonghi. Però ho detto che le ultime sue parole mi avevano un po' disarmato.

Ma, dico, se dovessimo ammettere che ogni qual volta noi facciamo qualche riforma dovessimo trovare dei compensi al danno le più volte immaginario che tale o tal altra città viene a soffrire, non se ne farebbe mai alcuna di riforme, a meno di non portare sempre un non lieve aumento di spesa sul bilancio dello Stato.

Questo soltanto voleva osservare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Zanardelli, *ministro guardasigilli.* È quasi superfluo il dire che io sono dello stesso parere dell'onorevole Commissione e dello stesso parere anche dell'onorevole Bonghi. Soggiungo di più: se lo stesso onorevole Angeloni, con tutto il suo fervido affetto per la città di Foggia si trovasse al mio posto, dovendosi occupare anzitutto degli interessi generali, avrebbe tenuta e terrebbe la medesima condotta e il medesimo linguaggio ch'io devo tenere. Imperocchè, come accennava l'onorevole Bonghi, guai se dovessimo astenerci da una riforma per qualunque anche tenue interesse che da essa possa essere leso e pregiudicato! In questo caso ogni riforma sarebbe impossibile, perchè può dirsi impossibile siavi riforma che qualche interesse non leda. Ma la riforma presente, per fortuna, di interessi ne lede pochissimi; le quattro città le quali non hanno nelle proprie mura il tri-

bunale civile al quale passa la competenza commerciale, sono Foggia, Sinigalia, Foligno e Porto-Maurizio.

Ora, volete voi che noi mettiamo dei nuovi tribunali civili in queste città? Il parlare infatti di sezioni di tribunali equivale al parlare, *mutato nomine*, di tribunali nuovi.

Ora, sarebbe, fra l'altre cose, affatto estranea all'oggetto del presente disegno di legge, l'istituzione di tribunali civili.

D'altra parte poi io che pure ho la massima simpatia per la città di Foggia, penso che è un interesse veramente esiguo quello che per essa verrebbe leso. Imperocchè il tribunale di commercio di Foggia secondo l'ultima statistica giudiziaria che ho sott'occhio, rappresenta, come lavoro, una media di 153 sentenze all'anno, tre sentenze per settimana. E per tre cause alla settimana mi pare veramente eccessivo e iperbolico che si gridi alla rovina.

Se noi dobbiamo venire alla riforma giudiziaria colla quale, secondo che in precedenti progetti proponeasi, si dovrebbero abolire più di ottanta tribunali, e tribunali che non hanno soltanto affari commerciali, ma che hanno affari civili, commerciali e correzionali, che hanno, in altri termini, l'universalità della competenza, io vi domando se, creando simili precedenti ciò sarebbe possibile, vi domando se questa sarebbe una via dietro la quale noi potremmo fare anche le più modeste e limitate riforme. (*Benissimo! Bravissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Angeloni.

Angeloni. Non ho fatto alcuna proposta intorno all'argomento di cui ho parlato, ed a cui l'onorevole guardasigilli ha dato la sua risposta.

Ho solo richiamato l'attenzione del guardasigilli intorno agli interessi generali che potevano essere lesi in talune provincie; se egli crede, per la stessa tutela del servizio, di tenerne conto, gli sarei grato, e con me gli sarebbero riconoscenti anche le popolazioni di quelle provincie, specialmente di Capitanata, i cui interessi commerciali ed industriali si svolgono appunto nel suo centro di affari, il quale è Foggia: ma tengo a constatare soltanto che io non ho voluto fare dell'organismo di questa legge e dell'abolizione dei tribunali di commercio una questione, ma soltanto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro intorno a questi interessi, ed alla loro tutela.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 5 della Commissione, di cui testè fu data lettura.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

L'onorevole Basteris propone un articolo aggiuntivo che è il seguente:

" È pure data facoltà al Governo di formare una graduatoria generale ed unica per tutto il Regno dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico Ministero secondo le norme stabilite dall'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario e dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1873, n. 2839. "

Onorevole Basteris, ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

Basteris. Onorevoli colleghi, la proposta, che mi onoro di sottoporre all'approvazione della Camera, è molto semplice, ma di una utilità così manifesta che io spero che l'onorevole guardasigilli e la Commissione saranno per farvi buon viso e che la Camera vorrà approvarla.

Senonchè prima di dire le ragioni che mi hanno mosso a presentarla, mi si consenta di rispondere in anticipazione ad una possibile obiezione.

Mi si potrebbe dire, anzi si dice: la vostra proposta può essere buona ed utile, ma è fuori di luogo: *non est hic locus*. Qui si tratta dell'abolizione dei tribunali di commercio; che ha a fare con essa una modificazione negli ordini giudiziari?

A dir vero, questa obiezione non ha valore, e non mi smuove.

Infatti, abolendo, come si propone e come desidero che si faccia, i tribunali di commercio, non tocchiamo forse gli ordinamenti giudiziarii? Non è un intero capitolo della legge giudiziaria che noi strappiamo? E non diamo facoltà al ministro guardasigilli di modificare la pianta organica del personale?

Noi aboliamo dieci od undici articoli della legge organica giudiziaria; forse la logica si ribella a che invece di undici ne siano aboliti dodici? (*Conversazioni*).

Vengo all'argomento. La legge giudiziaria stabilisce che la magistratura giudicante ed il Pub-Ministero formino due carriere distinte e parallele. Questo è il principio generale; ma, a lato del principio generale sorge l'eccezione, ed è questa; che i funzionari del Pubblico Ministero possono essere trasferiti nella magistratura giudicante per ragioni di pubblico servizio.

Il ministro guardasigilli sa meglio di ogni altro che questo sistema non è stato, e non è scevro di inconvenienti. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio!

Basteris. Non parlo degli inconvenienti che possono nascere dall'abuso dell'eccezione. Penso che abusi non vi siano stati: certo non furono abusi

gravi. Parlo degli abusi che, per necessità di cose, sorgono dal conflitto tra le ragioni del pubblico servizio e i diritti, o, se vuolsi, le legittime aspettazioni dei magistrati giudicanti.

Le funzioni del Pubblico Ministero richiedono attitudini speciali; richiedono soprattutto la facoltà di esprimere con chiarezza, con ordine, con precisione le proprie idee.

Qual modo ha il Governo per accertarsi che coloro che abbracciano la carriera del Ministero Pubblico abbiano le necessarie attitudini?

Al Ministero Pubblico si passa assai di rado dalle Preture, più spesso dagli uffizi di aggiunti giudiziari. Ma e pretori ed aggiunti giudiziari entrati nella carriera del Ministero Pubblico, in pratica, si chiariscono disadatti.

Di qui un doppio sconcio: o mantenete questi funzionari nelle funzioni che loro affidaste ed avrete non idonei rappresentanti del Pubblico Ministero, con discredito e danno della giustizia; o li trasferite, come ne avete facoltà, nella magistratura giudicante, ed in tal caso recate pregiudizio ai magistrati giudicanti.

V'è una considerazione assai più grave. Il ministro guardasigilli, anche qui meglio di ogni altro, conosce quante difficoltà incontri il Governo nella nomina dei presidenti delle Corti d'assise, costretto com'è di sceglierli fra i consiglieri di appello.

Lasciamo da parte che molti pur valorosi d'ingegno, ma timidi d'indole rifuggono dall'arduo e gravoso uffizio.

Ciò che accade è questo, che chi ha consumato la miglior parte della vita e le forze dell'ingegno nello studio e nella trattazione tranquilla e serena del diritto civile e per lunghi anni fu costretto ad essere ascoltatore paziente e muto delle disputazioni, non sempre possiede i requisiti necessari per dirigere con fermezza, con prudenza, con autorità i pubblici dibattimenti.

I privilegiati da natura per facilità di eloquio, per prontezza di mente, per potenza di sintesi, sono pochi. Nei più supplisce l'arte, lo studio indefesso, la pratica lunga e costante. Ma quest'arte, questa pratica potete trovarla nei funzionari del Pubblico Ministero, ma non nella magistratura giudicante.

V'è però un'osservazione d'ordine molto più elevato. Tutti sanno le condizioni fatte al Ministero Pubblico dalla legge del novembre 1875.

Credo che non sarò contradetto se oserò affermare che l'attuale ordinamento del Pubblico Ministero non assicura a lungo andare nè la società, nè la giustizia.

Gli uffiziali del Ministero Pubblico hanno finora risposto degnamente al loro alto uffizio, ma, se il loro ordinamento non muta, temo forte che lo stesso non possa sperarsi per l'avvenire.

Abbrevio, attesa l'impazienza che scorgo sui banchi della Camera. L'onorevole guardasigilli sta pel sistema sperimentale. Nella riforma giudiziaria alla quale ha promesso di dar mano, egli dichiara di procedere per gradi e con passo sicuro; e di ciò gli do lode, imperocchè nelle riforme radicali ho mediocre fiducia.

A che queste approdino tutti lo sappiamo. Non credo che l'unificare le due carriere, come io propongo, sia il tocca e sana per curare le piaghe della magistratura: occorrono ben altri rimedi: ma l'unificazione parmi che porga un mezzo sicuro e facile per correggere molti inconvenienti, per portare molti vantaggi.

Il ministro guardasigilli, accettando la mia proposta, farà atto di giustizia, togliendo di mezzo le disuguaglianze fra le due carriere e facendo sì che ogni funzionario, così della magistratura come del Ministero Pubblico, consegua l'avanzamento alla stessa stregua dell'anzianità eguale per tutti.

Accettando tale proposta farà inoltre opera utile perchè avrà modo di adoperare il personale del quale dispone, secondo le particolari attitudini e, secondo le esigenze del servizio, potrà provvedere ad una necessità urgente, quale è quella di avere buoni presidenti di Corti d'assisie. Avrà infine opportunità (e questo certo non sarà l'ultimo risultato) di rialzare le sorti del Ministero Pubblico e mantenere il prestigio della magistratura.

Questa mia proposta fondata, come penso, sulla giustizia e sulla utilità pubblica, la raccomando al ministro guardasigilli ed alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io sono d'accordo, nella massima, con l'onorevole Basteris. Credo utile la sua proposta, ma indipendentemente dalla questione se sia questo o no il suo luogo, io non potrei accettarla così su due piedi perchè dovrei valutare prima ed esaminare l'influenza che avrebbe la proposta sui rispettivi diritti dei funzionari.

Nondimeno, io gli ripeto che la sua opinione è pure la mia e che non mancherà l'occasione, spero anche prossima, in cui potrò effettuare il suo divisamento.

Con questa dichiarazione, spero che egli vorrà ritirare l'articolo aggiuntivo.

Presidente. Onorevole Basteris, mantiene o ritira il suo articolo aggiuntivo?

Basteris. Io prendo atto, di buon grado, delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro la mia proposta.

Presidente. Ora non rimane che procedere alla votazione, a scrutinio segreto, del disegno di legge, già approvato testè per alzata e seduta.

Avverto i deputati di non presentarsi a deporre il loro voto nell'urna, se non quando siano chiamati, affinchè l'Ufficio di Presidenza possa fare il riscontro del numero dei nomi dei votanti.

Si proceda alla chiama.

Zucconi, *segretario*, fa la chiama.

Presidente. Se vi fossero altri deputati che non avessero ancora preso parte alla votazione, li prego di venire a deporre il loro voto nell'urna.

Dichiaro chiusa la votazione, e si procede alla numerazione dei voti.

(*I segretari Pullè ed Adamoli fanno la numerazione dei voti*).

Annunzio il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio.

Presenti e votanti 230
Maggioranza 116
Voti favorevoli . . . 218
Voti contrari 12

(*La Camera approva*).

Svolgimento di una interrogazione.

Presidente. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda di interrogazione:

" I sottoscritti chiedono interrogare il presidente del Consiglio ministro degli interni se col progetto di riforma della legge comunale e provinciale, intende provvedere a migliorare in particolar modo la condizione dei segretari e impiegati comunali, e in caso negativo se sia suo intendimento di presentare all'uopo uno speciale disegno di legge o altrimenti provvedere.

" Mel, Valle, Capoduro, Forcella, Mensio, Flauti, Pais, Bonghi, Papadopoli, Dini, Ferraris, Gherardini, Savini, Sani, Bobbio. "

Onorevole ministro, la prego di dichiarare, se e quando intenda rispondere.

Crispi, *presidente del Consiglio*. Sono pronto a rispondere subito.

Presidente. È presente l'onorevole Mel?

(*Non è presente*).

Onorevole ministro, la prontezza che Ella pone nella risposta, non è corrisposta dall'interrogante che non è presente, (*Si ride*), se pure qualcun altro dei sottoscrittori non voglia svolgere l'interrogazione.

Dunque non vi è nessuno di coloro che hanno firmato l'interrogazione?

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonghi. L'interrogazione è già così chiaramente scritta, che non ha bisogno di alcun'altra dichiarazione; il ministro poi può fare quello che crede.

Presidente. L'onorevole Bonghi dice che l'argomento della sua interrogazione è bastantemente chiaro; quindi se l'onorevole presidente del Consiglio intende rispondere, l'interrogazione stessa sarà esaurita.

Crispi, *presidente del Consiglio*. Sta bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio*. Cotesta dei segretari comunali, è una materia sulla quale si fanno degli studi; dire che io l'abbia compresa nelle poche riforme alla legge comunale e provinciale, sarebbe cosa non esatta.

I segretari comunali ordinariamente sono molto potenti (*Bravo! — Si ride*), potrebbe anzi dirsi che in parecchi comuni sono essi i padroni del municipio. (*Bravo! Bene!*).

Voci. Pur troppo!

Crispi, *presidente del Consiglio*. Non è mia intenzione che loro si diano altri privilegi; ma che la loro posizione possa essere meglio assicurata, questa è la mia intenzione. (*Bravo!*).

A suo tempo vedrò se convenga presentare un disegno di legge speciale. (*Bravo!*).

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Dichiarazione del deputato Brunialti relativa alla votazione testè fatta.

Brunialti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti. Parlando anche a nome di parecchi colleghi che si trovavano con me in biblioteca durante la votazione testè avvenuta, mi preme di dichiarare che non ci è pervenuto alcun avviso che questa votazione si faceva.

Prego la Presidenza di fare in modo che non si rinnovi tale inconveniente.

Presidente. Le faccio osservare, onorevole Brunialti, che la Presidenza non ha nessun obbligo di avvertire coloro che sono assenti. Le faccio ancora

osservare che sono invece gli onorevoli deputati che hanno l'obbligo di stare nell'Aula durante la seduta. (*Vive ilarità ed approvazioni*).

La seduta termina alle ore 5.50

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Verificazione di poteri: Grosseto (Racchia Carlo Alberto), Genova III (Canevaro Napoleone), Verona II (Guglielmi Antonio).

Discussione dei disegni di legge:

2. Estensione delle disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3182, anche a coloro che dopo lo sbarco di Talamone hanno preso parte alla campagna 1860-61. (68).

3. Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoto nella provincia di Cosenza.

4. Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare, legnare nelle provincie ex-pontificie. (8).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).